

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013). C. 5534-bis Governo.	
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015. C. 5535 Governo (<i>Seguito dell'esame congiunto e rinvio</i>)	48
ALLEGATO 1 (<i>Emendamento 8.500 nuova formulazione dei relatori e relativi subemendamenti</i>) .	66
ALLEGATO 2 (<i>Proposte emendative approvate</i>)	91
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	65

SEDE REFERENTE

Martedì 13 novembre 2012. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il Vice Ministro Michel Martone e sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Gianfranco Polillo.

La seduta comincia alle 10.15.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013). C. 5534-bis Governo.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015.

C. 5535 Governo.

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti, rinviato, da ultimo, nella seduta di lunedì 12 novembre.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, Comunico che, in riferimento all'emenda-

mento 8.500, dei relatori sono pervenuti 47 subemendamenti (*vedi allegato 1*). Avverto che la presidenza non ritiene ammissibili, in quanto non attinenti al contenuto proprio della legge di stabilità o comunque all'emendamento 8.500, i subemendamenti: Schirru 0.8.500 (*Nuova formulazione*).12, volto ad attenuare il regime delle penalizzazioni in caso di pensionamento anticipato, Damiano 0.8.500 (*Nuova formulazione*).13 e Paladini 0.8.500 (*Nuova formulazione*).54, volti ad escludere transitoriamente il personale di macchina dal processo di armonizzazione dei regimi previdenziali, nonché il subemendamento Marsilio 0.8.500 (*Nuova formulazione*).50 in materia di totalizzazione. Ritene, pertanto, che il subemendamento rechi una norma sostanzialmente inapplicabile, che potrebbe non mettere a disposizione nuove risorse.

Con riferimento al testo presentato dai relatori, fa presente che sono inammissibili per carenza di compensazione finanziaria i seguenti subemendamenti: Mazzuca 0.8.500 (*Nuova formulazione*).2; Marinello 0.8.500 (*Nuova formulazione*).4,

0.8.500 (Nuova formulazione).5 e 0.8.500 (Nuova formulazione).49; Pelino 0.8.500 (Nuova formulazione).6; Paladini 0.8.500 (Nuova formulazione).8 e 0.8.500 (Nuova formulazione).54, Lenzi 0.8.500 (Nuova formulazione).14 e 0.8.500 (Nuova formulazione).42; Schirru 0.8.500 (Nuova formulazione).12, Damiano 0.8.500 (Nuova formulazione).13 e 0.8.500 (Nuova formulazione).30, Fedriga 0.8.500 (Nuova formulazione).45 e 0.8.500 (Nuova formulazione).47, Gneccchi 0.8.500 (Nuova formulazione).40, nonché Marsilio 0.8.500 (Nuova formulazione).50.

Antonio BORGHESI (IdV) osserva che i giudizi di ammissibilità sono stati rivisti dalla presidenza su emendamenti presentati dal Governo e dai relatori, nel senso che proposte emendative di analogo contenuto precedentemente presentate da deputati relative, in particolare, alla minoranza slovena e dichiarate inammissibili, sono state ammesse una volta presentate dai relatori e dal Governo. Ritene che in questo caso debba essere considerato il giudizio di ammissibilità su tutti gli emendamenti riferiti ad una determinata materia.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, rileva che, per quanto riguarda la minoranza slovena, sono state ritenute ammissibili, conformemente ai criteri di norma applicati in occasione dell'esame del disegno di legge di stabilità, solamente gli emendamenti riferiti alle Tabelle richiamate dall'articolo 13. Si riserva comunque di approfondire la questione posta dall'onorevole Borghesi. Osserva inoltre che anche l'emendamento Occhiuto 0.8.500 (Nuova formulazione).33 sembra presentare profili di inammissibilità.

Massimo BITONCI (LNP) chiede al rappresentante del Governo la motivazione del ritardo nella presentazione dell'emendamento fiscale e se esso sia dovuta alle recenti dichiarazioni del Presidente del Consiglio sull'imposta patrimoniale che potrebbe costituire la copertura di questo emendamento.

Ivano STRIZZOLO (PD), preso atto dell'approvazione dell'emendamento che prevede uno stanziamento di 300 mila euro a favore della minoranza slovena in Italia, lamenta che questa somma è di gran lunga inferiore a quella proposta dall'emendamento da lui presentato. Paventa che questa riduzione di risorse possa smentire gli impegni recentemente assunti dal Ministro Terzi in occasione di un incontro bilaterale con il Ministro degli esteri della Repubblica di Slovenia.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO (PdL) si associa alle osservazioni del deputato Strizzolo, sottolineando che in Slovenia è presente una numerosa comunità italiana che potrebbe essere penalizzata da decisioni italiane che non mantengano gli impegni assunti nello scorso mese di ottobre.

Renato BRUNETTA (PdL), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, assicura che la questione della minoranza slovena è stata trattata con estrema attenzione. Sottolinea che la riduzione dello stanziamento è dovuta ai noti provvedimenti di *spending review* e che, tuttavia, si è operato in modo tale che la riduzione fosse percentualmente uguale in modo da non avere squilibri.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO sottolinea che sulla questione della minoranza slovena vi è stato un taglio di fondi che sono stati reintegrati raggiungendo la cifra prevista di 3 milioni di euro. Sottolinea che i fondi individuati rappresentano la quota massima che al momento è possibile reperire. Per quanto riguarda la questione posta dall'onorevole Bitonci, osserva che il Presidente Monti ha trattato il tema della tassa patrimoniale in una discussione teorica che è stata maliziosamente interpretata dalla stampa. Del resto, sulla questione è intervenuto lo stesso Governo con una smentita ufficiale.

Pier Paolo BARETTA (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, esprime parere contrario sui subemendamenti Fe-

driga 0.8.500 (*Nuova formulazione*).19, Paladini 0.8.500 (*Nuova formulazione*).56 e Fedriga 0.8.500 (*Nuova formulazione*).29. Invita i presentatori a ritirare, il subemendamento Lenzi 0.8.500 (*Nuova formulazione*).43, avvertendo che, in caso contrario, il parere è contrario. Esprime inoltre parere contrario sul subemendamento Fedriga 0.8.500 (*Nuova formulazione*).15, 0.8.500 (*Nuova formulazione*).18, 0.8.500 (*Nuova formulazione*).32, 0.8.500 (*Nuova formulazione*).17, 0.8.500 (*Nuova formulazione*).34 e 0.8.500 (*Nuova formulazione*).35. Esprime, invece, parere favorevole sul subemendamento Lenzi 0.8.500 (*Nuova formulazione*).44 e parere contrario sui subemendamenti Beltrandi 0.8.500 (*Nuova formulazione*).51, Fedriga 0.8.500 (*Nuova formulazione*).36, 0.8.500 (*Nuova formulazione*).37, 0.8.500 (*Nuova formulazione*).39 e 0.8.500 (*Nuova formulazione*).41, Borghesi 0.8.500 (*Nuova formulazione*).55 e Fedriga 0.8.500 (*Nuova formulazione*).38. Propone di accantonare il subemendamento Gnechchi 0.8.500 (*Nuova formulazione*).7. Esprime parere favorevole sul subemendamento Fedriga 0.8.500 (*Nuova formulazione*).22 e contrario sui subemendamenti Fedriga 0.8.500 (*Nuova formulazione*).25, Beltrandi 0.8.500 (*Nuova formulazione*).52, nonché Fedriga 0.8.500 (*Nuova formulazione*).23 e 0.8.500 (*Nuova formulazione*).27. Esprime parere favorevole sul subemendamento Fedriga 0.8.500 (*Nuova formulazione*).48, purché riformulato nei seguenti termini: « All'emendamento 8.500 (*Nuova formulazione*), comma 11-quinquies, primo periodo, sostituire le parole: è autorizzata la spesa di 36 milioni di euro per il 2013 con le seguenti: è istituito un apposito fondo con una dotazione di 36 milioni di euro per il 2013 presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Conseguentemente, al medesimo comma, all'ultimo periodo, sostituire le parole: secondo periodo con le seguenti: primo periodo ». Esprime parere contrario sui subemendamenti Fedriga 0.8.500 (*Nuova formulazione*).28, Boccia 0.8.500 (*Nuova formulazione*).53 e Fedriga 0.8.500 (*Nuova formulazione*).46.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO concorda con il parere espresso dal relatore, riservandosi di rivalutare la riformulazione proposta del subemendamento Fedriga 0.8.500 (*Nuova formulazione*).48.

Roberto OCCHIUTO (UdCpTP) intervenendo sul proprio subemendamento 0.8.500 (*Nuova formulazione*).33, osserva come appaia pienamente ammissibile. Sottolinea che il subemendamento è volto a compensare gli oneri recati dall'ampliamento della platea dei lavoratori « esodati » tagliando, per l'anno 2014, la rivalutazione automatica dei vitalizi percepiti da coloro che hanno ricoperto o ricoprono cariche elettive nazionali e regionali.

Massimo BITONCI (LNP), nel condividere pienamente le osservazioni del deputato Occhiuto, invita la presidenza a riconsiderare il giudizio di inammissibilità espresso sul subemendamento 0.8.500 (*Nuova formulazione*).33.

Pier Paolo BARETTA (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, sottolinea che non vi è contrarietà sul merito politico del subemendamento Occhiuto 0.8.500 (*Nuova formulazione*).33.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, assicura che approfondirà l'ammissibilità del subemendamento Occhiuto 0.8.500 (*Nuova formulazione*).33.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO, osservato che la recente riforma pensionistica ha comportato una serie di incongruenze che il Governo sta cercando di risolvere, rileva che non è possibile intervenire con legge su organi che godono di autonomia costituzionale. Ritiene, pertanto, che sia opportuno assumere un impegno programmatico per un adeguamento della normativa interna al Parlamento.

Donata LENZI (PD), richiamato il dibattito sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 174 del 2012, in materia di finanza e funzionamento degli enti

territoriali, ritiene che la problematica evidenziata dal sottosegretario Polillo non sussista per le cariche regionali.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, precisa, in primo luogo, che l'ammontare dei vitalizi dei consiglieri regionali e parlamentari è disciplinato dalla legge. I vitalizi sono stati oggetto di una profonda riforma che li ha assimilati ai trattamenti pensionistici conferendogli carattere contributivo. L'indicizzazione delle indennità e dei vitalizi parlamentari è stata congelata con riferimento, in particolare, al 2014 e, quindi, il subemendamento in esame non avrebbe effetti sostanziali. Per quanto riguarda i consigli regionali ricorda che la grande maggioranza delle regioni ha provveduto o sta provvedendo a sopprimere l'istituto del vitalizio, che, in ogni caso, è disciplinato da leggi regionali con modalità differenti. A suo avviso, quindi, l'utilizzo della mancata rivalutazione con finalità di copertura nei modi indicati dal subemendamento crea evidenti problemi sul piano applicativo e rappresenta una misura di assai dubbia efficacia. Rileva, peraltro, che in questa legislatura una serie di interventi in materia di costi della politica ha sensibilmente ridotto l'ammontare dei compensi percepiti dai componenti degli organi elettivi in modo puntuale e specifico, come richiesto dalla peculiarità e dalla natura costituzionale della materia. Peraltro, anche al fine di non alimentare discussioni inutili e inutili polemiche, ritiene che il subemendamento 0.8.500.33 possa ritenersi ammissibile.

Lino DUILIO (PD) contesta vivamente la decisione assunta dalla presidenza sull'ammissibilità del subemendamento Occhiuto 0.8.500 (*Nuova formulazione*).³³. Ritiene che non siano più sopportabili attacchi demagogici nei confronti della politica e che non sia opportuno cambiare la natura della legge di stabilità. Ricorda che il blocco dell'indicizzazione delle pensioni più elevate è stato già deciso in altra sede e che numerosi provvedimenti sono stati adottati in materia di riduzione delle indennità e dei vitalizi parlamentari. In-

vita, quindi, i rappresentanti del Governo a svolgere la loro parte senza indicare ai parlamentari le azioni che devono intraprendere su vicende che riguardano l'autonomia delle Camere.

Antonio BORGHESI (IdV) ricorda che già in altri provvedimenti è stata assunta la decisione di non procedere alla rivalutazione automatica delle pensioni più elevate fino al 2013.

Massimo BITONCI (LNP), anche a nome dei colleghi Fedriga, Fugatti e Simonetti, sottoscrive il subemendamento Occhiuto 0.8.500 (*Nuova formulazione*).³³.

Marco CALGARO (UdCpTP) dichiara che, in ogni caso, l'ammissibilità Occhiuto 0.8.500 (*Nuova formulazione*).³³ debba essere valutato sotto il profilo regolamentare e non politico.

Roberto SIMONETTI (LNP) illustra le finalità del subemendamento Fedriga 0.8.500 (*Nuova formulazione*).¹⁹ e chiede al rappresentate del Governo se la copertura individuata sia sufficiente per tutta la platea degli « esodati ».

Il Vice Ministro Michel MARTONE sottolinea che si è intervenuti sulle indicizzazioni delle pensioni più elevate che producono un effetto di trascinamento. Assicura che la quantificazione è stata certificata dalla Ragioneria generale dello Stato.

Massimiliano FEDRIGA (LNP), rileva l'esigenza di acquisire dati volti a suffragare l'idoneità del blocco delle indicizzazioni per il 2014 a compensare gli oneri recati dall'ampliamento della platea dei lavoratori « esodati ». Segnala inoltre che la previsione di destinare eventuali risorse disponibili a carattere continuativo derivanti dalla disapplicazione della perequazione automatica alle fasce di trattamenti pensionistici superiori a sei volte il minimo INPS potrebbe risultare in parziale contrasto con la previsione di destinare ad un apposito fondo a favore degli « esodati »

eventuali economie di spesa, rispetto alle disponibilità complessivamente autorizzate dalla normativa di salvaguardia di questi lavoratori. Sembra, pertanto, che la destinazione al fondo riguardi i risparmi eccedenti quelli necessari ad escludere il blocco della perequazione automatica.

Il sottosegretario POLILLO ricorda l'intenso confronto tra i relatori ed il Governo nonché con i tecnici della Ragioneria generale dello Stato e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che ha portato ad un affinamento per gradi della norma rispetto a quanto evidenziato nella relazione tecnica. Assicura che vi è una relazione biunivoca tra la disciplina prevista, il numero ipotetico dei nuovi soggetti interessati dalla norma ed il livello di copertura finanziaria. S'impegna, comunque, a consegnare alla Commissione, prima del voto finale in Commissione sull'emendamento 8.500 (*Nuova formulazione*), una relazione tecnica.

Massimiliano FEDRIGA (LNP) chiede al sottosegretario di chiarire, prima del voto finale in Commissione, anche a quanti soggetti la norma di salvaguardia in esame si rivolge effettivamente.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, prende atto dell'impegno assunto dal sottosegretario riguardo al tema in oggetto.

Massimiliano FEDRIGA (LNP) illustra il proprio subemendamento 0.8.500 (*Nuova formulazione*).¹⁹ Ricorda come da notizie informali sembri che l'INPS voglia interpretare quanto non scritto esplicitamente dal decreto-legge n. 201 del 2011 rispetto a coloro che hanno maturato 15 anni di contributi prima del 1992. Rileva come vi sia ancora una posizione incerta da parte dell'INPS riguardo all'esigenza o meno di una copertura finanziaria rispetto a tale questione. Chiede quindi di procedere alla votazione del proprio subemendamento riservandosi, se respinto, di ripresentarlo in Assemblea.

Marialuisa GNECCHI (PD) fa presente che da, parte sua, vi è l'assoluta convin-

zione che sia sufficiente una soluzione in via amministrativa della questione senza che sia necessaria una copertura finanziaria. Non è stata, infatti, abrogata dalla legge n. 214 del 2011 la disposizione che autorizza la cristallizzazione riguardo ai 15 anni, che quindi è pienamente vigente. Ritiene comunque che l'approvazione dell'emendamento rischierebbe di pregiudicare la soluzione di una questione che l'INPS dovrebbe stare risolvendo per via amministrativa, come confermato anche dal Vice Ministro Martone, in risposta ad un'interrogazione in Commissione da lei presentata.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Fedriga 0.8.500 (*Nuova formulazione*).¹⁹ e Paladini 0.8.500 (*Nuova formulazione*).⁵⁶

Massimiliano FEDRIGA (LNP) illustra il proprio subemendamento 0.8.500 (*Nuova formulazione*).²⁹, facendo presente che lo stesso risolverebbe la questione dei « mobilitati » diversamente da quanto fa invece attualmente il testo dell'emendamento, nonché la questione dei « contributori volontari » e la questione della salvaguardia dei lavoratori licenziati a seguito di fallimento di impresa.

Rileva come da molte dichiarazioni rese dai colleghi, l'emendamento dei relatori non sembri essere considerato del tutto soddisfacente. A suo avviso, occorre capire se realmente si va a salvaguardare la totalità effettiva di coloro che rischiano di trovarsi senza alcun tipo di reddito fino al pensionamento. Si tratta di 390.200, persone secondo le stime dell'INPS, poi sconfessate dal Governo, e di più di 400 mila persone, in base alle stime delle organizzazioni sindacali.

Il Governo fa riferimento a circa 10 mila persone però vi è il rischio, a suo avviso, che sia l'ennesima « presa in giro » verso questi soggetti. L'emendamento dei relatori è infatti palesemente discriminatorio in quanto individua delle date che fanno in modo che lavoratori della medesima tipologia e con analoghi requisiti siano esclusi o ammessi dal beneficio a

seconda che abbiano iniziato a lavorare un mese prima o un mese dopo – maturando quindi i benefici previdenziali un mese prima o un mese dopo – ovvero che siano esclusi o ammessi dal beneficio a seconda che abbiano iniziato la mobilità in una data anziché in un'altra, sulla base dell'accordo firmato. Ricorda, infatti, che l'emendamento dei relatori fa riferimento solo a chi è uscito entro il 30 settembre, pur trattandosi della stessa categoria di lavoratori. È stato fissato un «paletto» soggettivo solo per restringere la platea: si chiede quale sia la logica di una legislazione così discriminatoria. Fa quindi presente che gli organi di stampa hanno affermato che il problema è stato risolto ma contestualmente i parlamentari hanno ricevuto e-mail dalle persone interessate che evidenziano la drammaticità della situazione.

Ricorda come sia stato deciso di stanziare 4 miliardi di euro per finanziare la banca Monte dei Paschi di Siena, quando sarebbero stati sufficienti 3,2 miliardi di euro per dare copertura totale alla questione degli esodati fino al 2014. Invita quindi tutti ad un senso di responsabilità profonda verso questi soggetti, che sono tanti e senza alternativa, considerato che altrimenti non riceveranno alcun reddito pur dovendo continuare a mantenere se stessi e le loro famiglie, cosa tanto più difficile in una fase come questa in cui è molto elevato il tasso di disoccupazione giovanile. Sottolinea come questa sia l'ultima occasione per intervenire realmente sulla questione degli esodati. Avrebbe condiviso di più l'impostazione seguita dalla maggioranza presso la XI Commissione che consentiva di salvaguardare tutti fino al 2014. Rileva che con l'emendamento dei relatori sarebbero escluse almeno 190.000 persone, osservando come serva maggiore coerenza rispetto alle dichiarazioni che rivendicano un ruolo di primo piano per il Parlamento rispetto al Governo.

Ricorda inoltre come il suo subemendamento sia stato considerato ammissibile in quanto la copertura finanziaria è adeguata; esso, se approvato, consentirebbe di salvaguardare tutte le persone coinvolte e

darebbe un segnale forte di una reale intenzione di assicurare, accanto alle necessarie misure di rigore, anche quelle volte alla salvaguardia sociale cui hanno diritto coloro che hanno sottoscritto delle regole. Si dichiara quindi disponibile ad accettare le firme di chi volesse sottoscriverlo.

Maurizio FUGATTI (LNP) ricorda, come evidenziato dal rappresentante del suo gruppo, che la Lega Nord Padania ha avuto un comportamento responsabile nel corso dell'esame del disegno di legge di stabilità, nonostante la poca regolarità nello svolgimento dei lavori: in particolare, la Commissione è da tempo in attesa, con spirito costruttivo, della presentazione dell'emendamento fiscale. Si sofferma poi sul tema degli esodati, che ha una reale importanza, e in merito al quale il collega Fedriga ha ampiamente illustrato qual è l'inganno alla base dell'emendamento dei relatori. Si è venduto in questi giorni molto fumo, creando aspettative inadeguate nell'opinione pubblica. La fine ingloriosa del cosiddetto fondo Giavazzi ne costituisce un chiaro esempio, così come l'aumento dell'IVA ormai certo per l'anno prossimo. Lo stesso vale per il fondo istituito per la riduzione delle tasse, considerato che i proventi della lotta all'evasione fiscale vanno in primo luogo a coprire il debito pubblico e, solo in caso di avanzi, per la riduzione della tassazione.

Ci si trova in una fase certamente difficile ma la questione degli esodati necessita di una soluzione e l'impatto sarà duro quando gli interessati si renderanno conto che quanto ha testé evidenziato il collega Fedriga corrisponde al vero.

La Commissione respinge il subemendamento Fedriga 0.8.500 (*Nuova formulazione*).²⁹.

Marco MARSILIO (PdL) interviene in merito alla dichiarazione di inammissibilità del proprio subemendamento 0.8.500.50, osservando che esso interviene sul regime fiscale e contributivo, riguardando la totalizzazione dei contributi,

analogamente a quanto fanno gli emendamenti che riguardano la questione degli esodati. Chiede quindi quale sia stata la *ratio* seguita.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, fa presente al collega Marsilio che gli emendamenti vertenti sulla questione degli esodati sono stati considerati ammissibili in quanto il disegno di legge già prevedeva disposizioni riconducibili agli stessi, diversamente dalle proposte emendative che intervengono sulla « riforma Fornero », che non sono stati quindi ritenuti ammissibili dalla presidenza. Conferma la valutazione di inammissibilità, tenuto conto che le proposte sono volte ad estendere la platea dei lavoratori interessati ai benefici previsti dall'emendamento dei relatori. Tale estensione determina un incremento degli oneri complessivamente derivanti dalla proposta emendativa, a fronte del quale non è prevista alcuna copertura finanziaria. In particolare, segnala che i subemendamenti Marinello 0.8.500 (*Nuova formulazione*).4 e Marinello 0.8.500 (*Nuova formulazione*).49 estendono i benefici previsti a coloro che sono stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anche oltre il 4 dicembre 2011, purché entro il 30 giugno 2012. Fa presente, altresì, che il subemendamento Marinello 0.8.500 (*Nuova formulazione*).5 estende i benefici ai lavoratori che abbiano risolto il rapporto di lavoro, maturando il diritto alla pensione entro il trentaseiesimo mese dall'entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, laddove il testo attuale ritiene che entro tale termine debba decorrere il trattamento pensionistico, accogliendo in misura assai consistente la platea dei soggetti beneficiari. Osserva, poi, che il subemendamento Paladini 0.8.500 (*Nuova formulazione*).8 estende al personale marittimo e delle Ferrovie dello Stato, il riconoscimento del carattere usurante delle attività svolte, con la conseguente applicazione dei benefici previdenziali previsti in materia. La relativa copertura è posta sempre a valere sulle risorse già destinate dall'emendamento dei relatori alle categorie indivi-

duate al comma 11. Tale estensione è suscettibile di determinare una carenza di compensazione; Segnala, poi, che il subemendamento Damiano 0.8.500 (*Nuova formulazione*).30 estende i benefici previsti dall'emendamento dei relatori ai lavoratori in mobilità che devono attendere il termine della fruizione della relativa indennità per poter essere autorizzati alla prosecuzione della contribuzione volontaria. Da ultimo, fa presente che il subemendamento Gneccchi n. 0.8.500 (*Nuova formulazione*).40 autorizza l'INPS a riconoscere la validità delle istanze presentate dai lavoratori il cui datore di lavoro abbia proceduto alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro.

Donata LENZI (PD) illustra il proprio subemendamento 0.8.500 (*Nuova formulazione*).43 volto a chiarire che le disposizioni in discussione si aggiungono a quelle già vigenti, senza modificarne in alcun modo i contenuti. Tale chiarimento verrebbe incontro alle preoccupazioni rappresentate da molti in questi giorni, esplicitando che restano ferme le salvaguardie di cui al decreto ministeriale 1° giugno 2012 e decreto ministeriale 5 ottobre 2012.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO mantiene il parere contrario sul subemendamento Lenzi 0.8.500 (*Nuova formulazione*).43.

Renato BRUNETTA (PdL), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, mantiene il parere contrario sul subemendamento Lenzi 0.8.500 (*Nuova formulazione*).43.

La Commissione approva il subemendamento Lenzi 0.8.500 (*Nuova formulazione*).43 (*vedi allegato 2*).

Massimiliano FEDRIGA (LNP) ritira in questa fase il proprio subemendamento 0.8.500 (*nuova formulazione*).15, volto a chiarire che il riferimento è a coloro che maturano i requisiti per il pensionamento, auspicando quanto prima un chiarimento della questione da parte del Governo.

Illustra quindi il proprio subemendamento 0.8.500 (*Nuova formulazione*).¹⁸, sul quale auspica da parte dei gruppi una posizione coerente rispetto a quanto deciso presso la XI Commissione.

Pier Paolo BARETTA (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, intende precisare le motivazioni che sono alla base della valutazione contraria dei relatori riguardo ai subemendamenti testé illustrati dal collega Fedriga.

Rileva che in questi giorni è stata « costruita » una soluzione, che ha sicuramente dei limiti, ma riguardo alla quale vi è una copertura finanziaria certificata e « bollinata » dalla Ragioneria generale dello Stato. Tutte le proposte emendative che vanno ad alterare l'equilibrio raggiunto potrebbero dunque far correre il rischio che il Governo – come stava di recente avvenendo con il disegno di legge C. 5520 di conversione del decreto-legge in materia di enti locali – arrivi ad un maxiemendamento su cui porre la questione di fiducia diverso dal testo deliberato dalle Commissioni. È stata svolta sulla questione una discussione intensa ed approfondita che ha portato ad un importante punto di equilibrio che non può in alcun modo essere alterato.

Cesare DAMIANO (PD) fa presente di aver ascoltato con attenzione quanto evidenziato dal collega Fedriga, il quale ha ripreso nella sostanza il contenuto della proposta di legge C. 5103.

Ricorda di essere il primo firmatario di tale proposta di legge, che ha trovato condivisione presso l'XI Commissione e che ha visto un *iter* travagliato per l'individuazione della copertura finanziaria. Deve prendere atto, al riguardo, che l'ipotesi di copertura con i proventi dei giochi *on line*, a suo tempo « bocciata » dal Governo, viene ora presa in considerazione analogamente a quella sui redditi elevati. Rileva peraltro, come già fatto dal relatore Baretta, che l'emendamento dei relatori aggiunge una nuova platea rispetto a quelle precedenti. Tale profilo è stato da ultimo ribadito anche con il subemenda-

mento Lenzi 0.8.500 (*Nuova formulazione*).⁴³, testé approvato dalla Commissione.

Ricorda che la prima versione dell'emendamento dei relatori è stata rivista, con riguardo alle platee da salvaguardare, a seguito della contrarietà del Governo per mancanza di copertura finanziaria. Di certo, non può non evidenziarsi come l'emendamento dei relatori non risolva del tutto il problema per gli anni 2013-2014 per coloro che sono senza reddito a causa di un errore fatto con la riforma delle pensioni. Si tratta peraltro di un passo avanti importante, anche se non risolve del tutto il problema.

Ritiene quindi che se vi fossero altre risorse si potrebbe sin d'ora procedere ad un allargamento della platea; allo stato, tuttavia, non può che prendersi atto che senza coperture finanziarie congrue la Ragioneria dello Stato non consente la « bollinatura » della relazione tecnica.

In questa fase è quindi opportuno, a suo avviso, non far saltare l'equilibrio fin qui raggiunto.

La Commissione respinge il subemendamento Fedriga 0.8.500 (*Nuova formulazione*).¹⁸.

Massimiliano FEDRIGA (LNP) raccomanda l'approvazione del suo subemendamento 0.8.500 (*Nuova formulazione*).³², volto a eliminare il limite della cessazione del rapporto di lavoro entro il 30 settembre 2012, contemplato dall'emendamento dei relatori. Rivolgendosi poi al deputato Damiano, fa presente che i subemendamenti che egli stesso ha presentato hanno evidentemente una adeguata copertura finanziaria dal momento sono stati considerati ammissibili.

Claudio D'AMICO (LNP), con riferimento ai subemendamenti di cui è primo firmatario il deputato Fedriga, fa presente che si tratta di proposte valide e di buon senso, per cui non comprende le ragioni del parere contrario espresso dai relatori e dal Governo, ritenendo che evidentemente si tratta di una posizione pregiudiziale assunta nei confronti delle propo-

ste emendative provenienti dal gruppo della Lega Nord.

Giulio CALVISI (PD), replicando alle argomentazioni addotte dal deputato Fedriga, rileva come, in realtà, i subemendamenti provenienti dal gruppo della Lega Nord presentino problemi concernenti la copertura finanziaria, che è stata individuata attingendo dal Fondo per lo sviluppo e la coesione, ciò che comporta lo spostamento di risorse dal sud al nord del Paese.

Evidenzia altresì come normalmente non si utilizzano spese in conto capitale per finanziare spese in conto corrente, oltre al fatto che il predetto Fondo è stato praticamente svuotato dagli interventi effettuati dal precedente Governo Berlusconi.

La Commissione respinge il subemendamento Fedriga 0.8.500 (*Nuova formulazione*).32.

Claudio D'AMICO (LNP), intervenendo sul subemendamento Fedriga 0.8.500 (*Nuova formulazione*).17, ribadisce come vi sia un pregiudizio nei confronti degli emendamenti presentati dalla Lega Nord in quanto, come è stato chiarito anche dall'intervento svolto dal deputato Calvisi, non si intende accettare lo spostamento di risorse dal sud al nord del Paese. Nonostante dunque il problema degli esodati sia oggettivamente molto grave, si preferisce non risolverlo, ritenendo che tale problema riguardi soprattutto il nord del Paese, anziché distrarre risorse dal Fondo per lo sviluppo e la coesione, non volendo rinunciare ai finanziamenti « a pioggia ».

Cesare MARINI (PD), con riferimento alle considerazioni svolte dal deputato D'Amico, fa presente che gli interventi effettuati nell'ambito del Fondo per lo sviluppo e la coesione non riguardano solo il meridione d'Italia e che non si tratta affatto di finanziamenti « a pioggia ». Rileva piuttosto come il suddetto Fondo sia stato letteralmente saccheggiato dal precedente Governo Berlusconi il quale ha

utilizzato le risorse ivi comprese perfino per il pagamento delle quote-latte.

Massimiliano FEDRIGA (LNP) chiarisce che il suo subemendamento 0.8.500 (*Nuova formulazione*).17 prevede una copertura finanziaria che non incide affatto sul Fondo per lo sviluppo e la coesione. Pertanto, i colleghi che si sono espressi contro tale copertura potranno votare a favore del predetto subemendamento.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Fedriga 0.8.500 (*Nuova formulazione*).17 e Fedriga 0.8.500 (*Nuova formulazione*).34.

Donata LENZI (PD) interviene sul subemendamento Fedriga 0.8.500 (*Nuova formulazione*).35, con il quale si apre il capitolo delle proposte emendative concernenti i contributori volontari, ricordando come questi ultimi fossero stati salvaguardati attraverso le misure recate dal decreto-legge cosiddetto « salva Italia ». Fa presente quindi come il suo subemendamento 0.8.500 (*Nuova formulazione*).44, vertente sullo stesso tema, pur essendo anch'esso volto al superamento delle condizioni previste nell'emendamento dei relatori, segua tuttavia una logica diversa da quella che è alla base del richiamato subemendamento presentato dal deputato Fedriga.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge il subemendamento Fedriga 0.8.500 (*Nuova formulazione*).35 e approva il subemendamento Lenzi 0.8.500 (*Nuova formulazione*).44 (*vedi allegato 2*). Respinge altresì il subemendamento Beltrandi 0.8.500 (*Nuova formulazione*).51.

Massimiliano FEDRIGA (LNP) interviene sul suo subemendamento 0.8.500 (*Nuova formulazione*).36 rilevando che, se il problema attiene alla copertura finanziaria ivi prevista, si potrebbe valutare l'ipotesi di riformularlo nel senso di eliminare la seconda parte, concernente appunto la copertura, limitandone sostanzialmente il contenuto alla prima parte, volta a sopprimere il riferimento alle or-

ganizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale, contenuto nell'emendamento dei relatori.

Pier Paolo BARETTA (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, anche a nome dell'altro relatore, Brunetta, ritiene che la richiesta di accantonamento possa essere accolta.

La Commissione delibera di accantonare il subemendamento Fedriga 0.8.500 (*Nuova formulazione*).36. Con distinte votazioni, respinge altresì i subemendamenti Fedriga 0.8.500 (*Nuova formulazione*).37, 0.8.500 (*Nuova formulazione*).39 e 0.8.500 (*Nuova formulazione*).41 e Borghesi 0.8.500 (*Nuova formulazione*).55.

Massimiliano FEDRIGA (LNP), intervenendo sul suo subemendamento 0.8.500 (*Nuova formulazione*).38, evidenzia la necessità di estendere le misure previste dall'emendamento dei relatori anche ai lavoratori licenziati in conseguenza di fallimento o di altra procedura concorsuale nonché di cessazione dell'attività dell'impresa, purché privi di occupazione.

Marialuisa GNECCHI (PD) fa presente che l'esigenza di salvaguardare i lavoratori richiamati dal deputato Fedriga nel suo intervento è stata considerata anche dal gruppo del Partito Democratico, sebbene attraverso modalità e una copertura differenti, attraverso il subemendamento Gneccchi 0.8.500 (*Nuova formulazione*).40, dichiarato tuttavia inammissibile.

Giulio CALVISI (PD), riferendosi alla copertura finanziaria individuata dal subemendamento Fedriga 0.8.500 (*Nuova formulazione*).38, ritiene che tale copertura sia incongrua in quanto il Fondo per lo sviluppo e la coesione non è, a suo avviso, capiente, essendo stato praticamente « svuotato » dagli interventi effettuati dal precedente Governo Berlusconi.

La Commissione respinge il subemendamento Fedriga 0.8.500 (*nuova formulazione*).38.

Giancarlo GIORGETTI (LNP) comunica che, dall'approfondimento svolto dai relatori, risulta che il subemendamento Fedriga 0.8.500 (*Nuova formulazione*).36, poc'anzi accantonato su richiesta dello stesso presentatore, necessita comunque di una copertura finanziaria, per cui non è possibile riformularlo nel senso di limitarne il contenuto alla prima parte.

La Commissione respinge il subemendamento Fedriga 0.8.500 (*Nuova formulazione*).36.

Giancarlo GIORGETTI (LNP) ricorda che in merito al subemendamento Ghizzoni 0.8.500 (*Nuova formulazione*).7 era stato richiesto un ulteriore approfondimento.

Pier Paolo BARETTA (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, anche a nome dell'altro relatore, chiede al Governo di pronunciarsi in merito a tale subemendamento.

Il Vice Ministro Michel MARTONE dichiara di rimettersi alle valutazioni del Ministero dell'economia e delle finanze.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO esprime parere contrario sul subemendamento Ghizzoni 0.8.500 (*Nuova formulazione*).7, evidenziando problematiche attinenti alla relativa copertura finanziaria.

Manuela GHIZZONI (PD), illustrando il suo subemendamento 0.8.500 (*Nuova formulazione*).7, fa presente che la materia previdenziale nella scuola ha sempre avuto norme proprie in tutte le riforme succedutesi nel tempo, soprattutto in merito al momento della quiescenza, che avviene infatti in coincidenza con un unico giorno dell'anno, vale a dire il 1° settembre. La motivazione è quella di garantire la continuità didattica impedendo pertanto cessazioni di servizio durante l'anno scolastico. A questo proposito, ricorda che l'articolo 59 della legge n. 449 del 1997, norma tutt'ora vigente e non modificata dalla cosiddetta riforma Fornero, prevede

che il lavoratore della scuola possa andare in pensione il 1° settembre di un certo anno, maturando i necessari requisiti entro il 31 dicembre del medesimo anno. Tuttavia, nonostante tale previsione normativa, ai lavoratori della scuola dell'anno scolastico 2011-2012, che si sarebbero dovuti pensionare il 1° settembre 2012, è stato chiesto di maturare i requisiti entro il 31 dicembre 2011. Inoltre, sulla base del contenuto di alcune circolari, ai lavoratori della scuola che aspirano ad andare in pensione il prossimo 1° settembre, si sta chiedendo di maturare i richiesti requisiti entro il 31 dicembre 2013. Rileva che in questo modo si è sottratto indebitamente un intero anno, il 2012, per il raggiungimento dei requisiti di età e contributivi. Segnala quindi che, sulla base delle ragioni esposte, alcuni giudici del lavoro stanno accogliendo i ricorsi presentati. Sarebbe opportuno, pertanto, un mutamento di parere da parte del governo in quanto nel caso di specie non si tratta di prevedere un nuovo privilegio ma di garantire l'applicazione di una legge vigente, di porre rimedio a un errore che è stato commesso. Evidenzia altresì che, quando lo ha ritenuto opportuno, il Governo ha reperito risorse per altre finalità, ad esempio nel caso dell'indennità di sede per i diplomatici nonché dell'Istituto italiano di tecnologia.

Pier Paolo BARETTA (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, osserva che, essendosi il Ministero del lavoro e delle politiche sociali rimesso al Ministero dell'economia e delle finanze in ordine al subemendamento Ghizzoni 0.8.500 (*Nuova formulazione*).7, evidentemente non è contrario al merito di tale proposta emendativa, bensì rileva la sussistenza di profili problematici per quanto concerne la copertura finanziaria. Fa altresì presente che le argomentazioni addotte dal deputato Ghizzoni sono fondate, in quanto la materia previdenziale relativamente al personale della scuola ha sempre seguito regole *ad hoc*, prevedendosi una sola « finestra di uscita », che cade il 1° settembre di ogni anno, né la recente riforma Fornero ha

soppresso la norma di cui all'articolo 59 della legge n. 449 del 1997. Per le suddette ragioni, ritiene che il subemendamento Ghizzoni 0.8.500 (*Nuova formulazione*).7 possa essere accantonato in attesa di trovare una soluzione per quanto riguarda la relativa copertura finanziaria.

Amedeo CICCANTI (UdCpTP) dichiara, a nome del proprio gruppo di appartenenza, di essere favorevole all'accantonamento del subemendamento Ghizzoni 0.8.500 (*Nuova formulazione*).7, facendo presente che egli stesso avrebbe avanzato una richiesta in tal senso se non vi avesse provveduto il relatore.

Il Vice Ministro Michel MARTONE, dopo aver chiarito che il subemendamento Ghizzoni 0.8.500 (*Nuova formulazione*).7 richiede un approfondimento da svolgere anche insieme agli altri dicasteri competenti, fa presente che tale proposta emendativa non si riferisce tuttavia ai lavoratori « esodati », bensì a un problema specifico che riguarda il personale della scuola. Pertanto, la platea presa in considerazione dal predetto subemendamento non è composta da soggetti privi di reddito e di ammortizzatori sociali.

Manuela GHIZZONI (PD) replica alle argomentazioni addotte dal Vice Ministro Martone, evidenziando come nel mondo della scuola non esistano esodati bensì docenti soprannumerari, ribadendo che la *ratio* del suo subemendamento 0.8.500 (*Nuova formulazione*).7 è riconducibile all'esigenza di risolvere una questione di diritto, come ha avuto modo di precisare nel corso del suo precedente intervento. Ritiene, pertanto, che non sia ammissibile fare appello al disagio sociale vissuto da quanti hanno perso la propria occupazione e siano sprovvisti di copertura previdenziale per giustificare il mancato rispetto dei diritti di lavoratori del comparto scuola.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO chiede all'onorevole Ghizzoni di chiarire meglio la portata del subemendamento

Gnecchi 0.8.500 (*Nuova formulazione*).7, al fine di meglio comprendere se esso si riferisca a lavoratori salvaguardati.

Manuela GHIZZONI (PD) fa presente che in attuazione della riforma contenuta nell'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011 sono stati adottati provvedimenti amministrativi da parte del Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca che hanno di fatto determinato un incremento dei requisiti contributivi richiesti, ai fini del pensionamento, ai lavoratori della scuola. A suo avviso, si tratta di una evidente violazione dei diritti acquisiti, che anche i tribunali stanno cominciando a riconoscere, a seguito dei primi ricorsi in materia.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, rileva come, anche a seguito delle precisazioni fornite dall'onorevole Ghizzoni, il subemendamento Gnecchi 0.8.500 (*Nuova formulazione*).7 non risulti direttamente riferibile al contenuto del emendamento presentato dai relatori, e pertanto, deve considerarsi inammissibile. Fa presente, comunque, che la materia affrontata dal subemendamento è considerata nell'emendamento Ghizzoni 8.326, che è ancora accantonato.

La Commissione, con distinte votazioni, approva il subemendamento Fedriga 0.8.500 (*Nuova formulazione*).22 (*vedi allegato 2*) e respinge i subemendamenti Fedriga 0.8.500 (*Nuova formulazione*).25, Beltrandi 0.8.500 (*Nuova formulazione*).52, nonché Fedriga 0.8.500 (*Nuova formulazione*).23 e 0.8.500 (*Nuova formulazione*).27. Approva, quindi, la nuova formulazione del subemendamento Fedriga 0.8.500 (*Nuova formulazione*).48, proposta dai relatori e accettata dai presentatori (*vedi allegato 2*), nonché respinge il subemendamento Fedriga 0.8.500 (*Nuova formulazione*).28.

Francesco BOCCIA (PD) illustra il suo subemendamento 0.8.500 (*Nuova formulazione*).53, che intende assicurare una co-

pertura finanziaria alternativa all'intervento previsto dall'emendamento presentato dai relatori, sostituendo la deindicizzazione della quota delle pensioni superiori a sei volte il minimo previsto per i trattamenti corrisposti dall'INPS che ecceda tale limite con un incremento dal 20 al 23 per cento della tassazione sulle rendite finanziarie. Nel sottolineare come tale ultimo incremento allinei sostanzialmente la tassazione dei proventi finanziari all'aliquota più bassa delle imposte sui redditi delle persone fisiche, mantenendo ovviamente l'esenzione attualmente prevista per i titoli di Stato. Evidenzia, in particolare, che tale mutamento della copertura finanziaria assicurerebbe introiti che probabilmente eccederebbero le esigenze derivanti dall'ampliamento della platea dei lavoratori salvaguardati, sottolineando come le risorse che si renderebbero disponibili sarebbero destinate al fondo per la concessione del credito di imposta per la ricerca e lo sviluppo e per la riduzione del cuneo fiscale previsto nell'articolo aggiuntivo 3.010 dei relatori, approvato nella seduta di domenica 11 novembre. Rileva, del resto, che si tratterebbe di risorse certe che si aggiungerebbero alle entrate di carattere eventuale e aleatorio previste nell'articolo aggiuntivo approvato dalla Commissione.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO conferma il parere contrario del Governo sul subemendamento Boccia 0.8.500 (*Nuova formulazione*).53, evidenziando come tale contrarietà non sia dovuta tanto all'inadeguatezza della copertura finanziaria proposta quanto piuttosto a ragioni di principio. Segnala, in proposito, come le più recenti riforme in materia pensionistica abbiano contribuito a determinare una situazione nella quale i trattamenti previdenziali riconosciuti in passato sono complessivamente assai più favorevoli di quelli maturati secondo le nuove regole e, pertanto, la misura relativa alla deindicizzazione delle pensioni più elevate costituisce uno strumento per contenere le sperequazioni esistenti. Osserva, peraltro, che si tratta di un contributo di solidarietà che

si applicherà alle fasce di importo superiori a sei volte i trattamenti minimi. Ritiene, pertanto, inopportuno sostituire la misura contenuta nell'emendamento 8.500 (*Nuova formulazione*) dei relatori, con un intervento di carattere fiscale, evidenziando come anche le regole di bilancio derivanti dall'ordinamento europeo escludano la copertura di aumenti delle spese attraverso misure discrezionali sul versante delle entrate. Reputa, pertanto, che nell'attuale contesto non siano più riproponibili acriticamente forme di copertura finanziaria utilizzate in passato, invitando a non alterare l'impianto complessivo dell'emendamento presentato dai relatori.

Francesco BOCCIA (PD) precisa che la non applicazione nell'anno 2014 della rivalutazione dei trattamenti pensionistici alle quote eccedenti sei volte il minimo non si riferisce alle cosiddette pensioni d'oro, ma si applicherebbe a tutte le pensioni superiori a 48 mila euro annui. A suo avviso, quindi, sarebbe più equo un incremento della tassazione sulle transazioni finanziarie, il cui gettito sarebbe in buona misura destinato ad un fondo fortemente voluto dal relatore Brunetta, che è destinato proprio alla riduzione del cuneo fiscale. Per questa ragione, ritiene che non vi sarebbe un complessivo incremento della pressione fiscale e chiede, pertanto, ai relatori di voler riconsiderare il loro parere sul suo subemendamento.

Renato BRUNETTA (PdL), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, precisa preliminarmente che il fondo richiamato dall'onorevole Boccia è stato proposto da entrambi i relatori e che il relativo articolo aggiuntivo è stato approvato dalla Commissione. Ritiene, comunque, che le sollecitazioni dell'onorevole Boccia diano modo di svolgere una più ampia riflessione sulle recenti riforme del sistema pensionistico nel nostro Paese. In proposito, ricorda in primo luogo come un primo significativo intervento di revisione delle discipline in materia fosse stato operato con la riforma del 1995, che tuttavia, prevedeva un periodo di transizione troppo ampio. Il pro-

lungarsi della fase di transizione ha, infatti, posto a rischio, a suo avviso, il raggiungimento degli obiettivi della nuova normativa, a causa della presenza della cosiddetta « gobba », che ha richiesto l'adozione, nel tempo, di numerosi interventi correttivi. Rileva che le riforme susseguitesi hanno seguito un percorso coerente, con l'unica eccezione dell'abolizione del cosiddetto « scalone », decisa dal Governo sostenuto dalla maggioranza di centrosinistra. Con riferimento a questa legislatura, sottolinea come il Governo Berlusconi abbia realizzato tre riforme in materia pensionistica: la riforma del sistema delle finestre, la riforma coefficienti di trasformazione e l'ancoraggio dell'età di pensionamento all'aspettativa di vita. Nel sottolineare come già queste riforme assicurassero un equilibrio del sistema nel lungo periodo, osserva come mancasse ancora un intervento di riforma delle pensioni di anzianità, che realizzasse quello che definisce come « ultimo miglio » della riforma. A suo avviso, si è trattato di un intervento necessario che tuttavia è stato caratterizzato da alcuni successi ed imprecisioni e che ha consentito di contabilizzare risparmi necessari a pacificare le inquietudini presenti sui mercati finanziari, almeno secondo quanto sostenuto da una vulgata, che dichiara di non condividere. Ribadisce, tuttavia, che la cosiddetta riforma Fornero presenta significative imprecisioni, che ne compromettono parzialmente l'efficacia anche in termini di risparmi per la finanza pubblica. Con riferimento al subemendamento dell'onorevole Boccia, osserva come esso appaia asistemático rispetto al percorso di riforma intrapreso nel 1995, in quanto intende assicurare una copertura finanziaria per spese di carattere previdenziale, utilizzando risorse provenienti da un incremento del gettito erariale. A suo avviso, è assolutamente inopportuno revocare in dubbio il percorso di riforma seguito in questi anni per cercare di porre rimedio agli errori contenuti in una riforma pensionistica affrettata e, per molti versi, insoddisfacente. Osserva, del resto, che ricorrendo ad un incremento della tassa-

zione sarebbe stato estremamente semplice individuare una copertura finanziaria adeguata per l'allargamento delle tutele per i lavoratori salvaguardati, ma ciò avrebbe disatteso l'impianto delle riforme adottate, che hanno fatto dell'Italia uno dei Paesi più virtuosi in Europa.

Pier Paolo BARETTA (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, osserva come sussista una considerevole differenza di approccio tra l'impianto dell'emendamento 8.500 (*Nuova formulazione*) e quello della relazione tecnica ad esso riferita. Rileva, infatti, che nell'approccio del Governo e in particolare, della Ragioneria generale dello Stato, si provvede ad individuare una platea e un numero esatto di beneficiari per poi procedere a quantificare la corrispondente copertura finanziaria. A suo avviso, questo procedimento presenta evidenti limiti, in quanto porta ad una progressiva estensione delle platee dei lavoratori salvaguardati che, sono passati da 65.000 a 120.000 a oltre 130.000, in un percorso che rischia di diventare una storia infinita. L'approccio seguito dai relatori, che si è cercato di trasfondere nel testo dell'emendamento 8.500 (*Nuova formulazione*), è invece quello di individuare specifici requisiti per la salvaguardia, in presenza dei quali si costituisce un diritto a fronte del quale si generano oneri per i quali si predispone una copertura finanziaria e una clausola di monitoraggio volta a verificare l'adeguatezza delle stime formulate in sede di previsione degli oneri. Ricorda come in sede di applicazione delle disposizioni dell'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, proprio sul versante del monitoraggio degli oneri e delle platee si siano creati problemi e ritardi, sfociati poi nella polemica sui numeri della scorsa estate tra l'INPS e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. In questo senso, segnala che l'emendamento proposto dai relatori intende assicurare la definizione di specifici requisiti per la salvaguardia, prevedendo la contestuale costituzione di un fondo nel quale dovrebbero confluire anche eventuali economie aventi carattere pluriennale emerse in sede di applicazione

delle disposizioni di cui all'articolo 24, comma 15, del decreto-legge n. 201 del 2011 e dell'articolo 22 del decreto-legge n. 25 del 2012. Osserva come il meccanismo prefigurato dall'emendamento dei relatori costituisca uno strumento che consente anche un allargamento della platea dei soggetti potenzialmente tutelati dalla salvaguardia. A suo avviso, si tratta di un approccio più aperto di quello che emerge dalla relazione tecnica e sottolinea che esso avvia un meccanismo suscettibile di autoalimentarsi. Per quanto attiene, più specificatamente al subemendamento Boccia 0.8.500 (*Nuova formulazione*).53, osserva come evidentemente la modifica della copertura finanziaria rappresenti una questione da rimettere alla scelta politica, segnalando tuttavia che la soluzione contenuta nell'emendamento presentato dai relatori costituisce il risultato di una mediazione alla quale si è lavorato a lungo. Conferma, pertanto, il parere contrario già espresso sul subemendamento, ribadendo che la copertura finanziaria individuata costituisce l'approdo di una discussione che, in questa fase, non è possibile revocare in dubbio.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge il subemendamento Boccia 0.8.500 (*Nuova formulazione*).53 e il subemendamento Fedriga 0.8.500 (*Nuova formulazione*).46.

Roberto OCCHIUTO (UdCpTP), illustrando il suo subemendamento 0.8.500 (*Nuova formulazione*).33, sottolinea come diversamente da quanto si è sostenuto nel corso del dibattito, la proposta emendativa di cui è primo firmatario, non ha assolutamente carattere demagogico in quanto sarebbe stato assai più facile presentare emendamenti di questo genere nell'ambito dell'esame del decreto-legge n. 174 del 2012. Osserva, invece, come un intervento volto ad escludere l'adeguamento dei vitalizi sulla base del tasso di inflazione rappresenti, comunque, un messaggio importante da dare ai cittadini nel momento in cui si esclude un analogo adeguamento per i trattamenti pensionistici dei lavora-

tori. Fa presente, inoltre, che la disposizione potrebbe trovare comunque applicazione anche nelle regioni che hanno abolito l'istituto del vitalizio, dal momento che tale abolizione si riferisce esclusivamente alle prestazioni future e non a quelle in essere. Pur prendendo atto del fatto che l'adeguamento è già escluso per vitalizi erogati dalla Camera ritiene che l'approvazione del suo subemendamento abbia un valore politico, ricordando che anche nelle precedenti sedute si è a lungo dibattuto sulla destinazione delle risorse del fondo per la riduzione della pressione fiscale, che allo stato non reca disponibilità da destinare ad alcun intervento, proprio in ragione della necessità di discutere le priorità sul piano politico.

Massimo BITONCI (LNP) ritiene che sia assolutamente imprescindibile escludere la rivalutazione dei vitalizi mentre si blocca l'indicizzazione dei trattamenti pensionistici superiori a sei volte il minimo previsto dalla legge. Un tale intervento è ancor più necessario in un contesto di grande difficoltà economica e sociale nel quale restano privi di ogni tutela non solo i cosiddetti lavoratori « esodati », ma anche tutti i lavoratori che abbiano perso il loro impiego a causa del fallimento della loro azienda. In proposito ricorda che, nel solo 2012, sono fallite oltre 8.000 aziende a un ritmo di quasi mille aziende fallite al mese. Nel ricordare come i lavoratori delle imprese fallite spesso perdano contestualmente il proprio trattamento di fine rapporto, non riscuotano molte mensilità di stipendio e si trovino privi di una copertura pensionistica ritiene che non si possa bollare come demagogica una proposta che, quanto meno, cerca di introdurre un minimo di equità.

Simonetta RUBINATO (PD) dichiara di sottoscrivere il subemendamento Occhiuto 0.8.500 (*Nuova formulazione*).³³.

La Commissione approva il subemendamento Occhiuto 0.8.500 (*Nuova formulazione*).³³ (vedi allegato 2).

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, chiede se vi siano dichiarazioni di voto sull'emendamento 8.500 (*Nuova formulazione*) dei relatori.

Massimiliano FEDRIGA (LNP) osserva che con la presentazione della relazione tecnica sull'emendamento dei relatori si sono finalmente scoperte le carte e si è dimostrato che, a dispetto delle affermazioni di alcuni componenti della maggioranza, che avevano assicurato che vi sarebbe stata una soluzione per tutti i lavoratori, le nuove salvaguardie riguardano poco più di 10.000 persone. Osserva, peraltro, che i dati contenuti nella relazione tecnica dimostrano, in modo incontrovertibile, che il Ministro Fornero ha sempre mentito quando escludeva che vi fossero lavoratori privi di tutela nell'anno 2012, dal momento che la relazione tecnica indica chiaramente che le nuove norme assicureranno nel 2012 la salvaguardia di 1.400 soggetti. Ritiene, del resto, che non si possano imputare le responsabilità di questa situazione alla sola Ragioneria generale dello Stato, in quanto la relazione tecnica si limita a fotografare il contenuto delle disposizioni alle quali si riferisce. A suo avviso, è necessario, quindi, che quanti hanno approvato la riforma Fornero e le sue successive modifiche e integrazioni si assumano le responsabilità di tali decisioni davanti al Paese. Prende atto, con rammarico, che anche il clima di collaborazione tra i diversi gruppi che si era creato nella Commissione lavoro, dove era stato approvato un emendamento condiviso da tutte le parti politiche, è venuto meno e nella seduta di oggi molti parlamentari della Commissione lavoro hanno votato contro un emendamento sostanzialmente identico a quello da loro approvato appena pochi giorni fa trincerandosi dietro ragioni attinenti alla sua copertura finanziaria. Nel segnalare come, in questo contesto, sia più coerente il comportamento tenuto dall'onorevole Cazzola, che si è sempre dichiarato contrario alle tutele che sono state proposte, annuncia il voto contrario del suo gruppo sull'emendamento 8.500 (*Nuova formulazione*) dei relatori.

Donata LENZI (PD) con riferimento alle osservazioni svolte dall'onorevole Fedriga, ricorda che la proposta emendativa in discussione comporta esclusivamente una modifica al disegno di legge di stabilità e rileva come il giudizio complessivo del Partito Democratico si potrà formare solo quando sarà presentato il preannunciato emendamento in materia fiscale. Dichiarando di essere ben consapevole di quanto l'emendamento 8.500 (*Nuova formulazione*) dei relatori sia distante dalla proposta di legge n. 5103 che era stata approvata dalla Commissione lavoro, ma evidenzia come si sia scelto di dare priorità a chi si sarebbe ritrovato senza alcun reddito, partendo, quindi, dalle situazioni più urgenti. Pur ritenendo iniqua la soluzione scelta in riferimento alla contribuzione volontaria, rileva come la proposta emendativa dei relatori possa comunque essere considerata un passo avanti positivo. Invita, quindi, il Governo e la Commissione a riflettere sul fatto che, con il perdurare della crisi economica, sarebbe necessario un ripensamento rispetto alla possibilità di prevedere uscite dal lavoro anticipate rispetto ai 67 anni di età, anche eventualmente con penalizzazioni. Rileva come tale questione sarà sicuramente all'attenzione del Parlamento nel prossimo futuro e segnatamente nella prossima legislatura, pur senza auspicare alcuna controriforma rispetto alle scelte effettuate con il decreto-legge n. 201 del 2011, sottolineando come anche per le imprese diventi insostenibile mantenere in servizio persone dall'età molto avanzata, per le quali nella stessa pubblica amministrazione si è introdotta la possibilità di uscite anticipate dal lavoro.

Amedeo CICCANTI (UdCpTP), richiamando il ragionamento svolto dall'onorevole Brunetta, evidenzia come tutte le riforme previdenziali che si sono susseguite negli ultimi anni a partire da quella del 1995, abbiano avuto l'obiettivo di garantire la sostenibilità del sistema previdenziale. Ricorda in particolare come sia stato opportuno collegare l'età pensionabile all'aspettativa di vita, che in Italia

risulta particolarmente elevata. Rileva, inoltre, come l'Italia abbia tuttavia un livello di pressione fiscale particolarmente elevato e come sia anomalo includere nel medesimo bilancio sia le spese di assistenza sia quelle legate alla previdenza, al contrario di quanto avviene in altri Paesi europei, comportando la necessità per lo Stato di intervenire con trasferimenti erariali per tenere in equilibrio l'INPS. Osserva inoltre come non sia mai decollata l'introduzione della previdenza complementare che avrebbe dovuto contribuire alla sostenibilità complessiva del sistema previdenziale. Rileva come l'ultima riforma previdenziale abbia contribuito a stabilizzare ulteriormente la spesa pensionistica italiana nel lungo periodo, ma evidenzia come anche nell'emendamento in esame rimanga aperto il problema relativo alla contribuzione volontaria, facendo presente come il limite dei 7.500 euro annui sia eccessivamente selettivo. Sottolinea come in tal modo si risolva il problema delle coperture ma non quello dei diritti e pertanto la definizione della questione è ulteriormente rinviata, ricordando in proposito i dati forniti dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Rileva come occorra inoltre tenere conto della giurisprudenza del lavoro che sta riconoscendo i diritti di numerosi soggetti che hanno esperito la via giudiziaria, ritenendo pertanto che non si risolva definitivamente il problema dei cosiddetti esodati ma si riesca ad affrontarlo solo parzialmente. Evidenzia inoltre come vi sia paradossalmente il rischio di riconoscere, al contrario, un eccesso di tutela a soggetti che, in virtù di accordi privati, hanno ottenuto in un'unica soluzione l'equivalente delle annualità mancanti al collocamento in pensione per i quali si potrebbe configurare l'erogazione della pensione in aggiunta a tali somme, a danno dei pensionati che, nel caso scatti la clausola di salvaguardia, perderebbero a partire dal 2014 una quota dell'indicizzazione della propria pensione. Chiede quindi al Governo se si sia tenuto conto di tali fattispecie sottolineando come in caso contrario si configuri una palese ingiustizia. In

proposito, ricorda di aver sottoscritto e votato il subemendamento Occhiuto 0.8.500 (*Nuova formulazione*).³³, perché ritiene giusto che i parlamentari e i consiglieri regionali diano l'esempio. Ritiene quindi necessari chiarezza e rigore e annuncia il voto favorevole del suo gruppo sull'emendamento dei relatori 8.500 (*Nuova formulazione*), che, pur non essendo idoneo a risolvere in via definitiva la questione, rappresenta comunque un passo in avanti nella giusta direzione.

Cesare DAMIANO (PD) rileva come nel dibattito svoltosi si siano affrontati i problemi pensionistici in maniera molto generale e osserva come il Partito Democratico potrà dare una valutazione sul disegno di legge di stabilità solo in termini complessivi, richiamando in proposito le considerazioni svolte dall'onorevole Lenzi. Richiamando poi l'intervento dell'onorevole Brunetta, osserva come l'abrogazione del cosiddetto « scalone » non abbia rappresentato una controriforma, ma abbia creato maggiore coerenza al sistema, ricordando in proposito le recenti affermazioni del presidente dell'INPS, che ha evidenziato come con le riforme sostenute dai ministri Damiano e Sacconi l'età di pensionamento italiana sia stata completamente allineata ai migliori *standard* europei. Ricorda come l'abolizione del cosiddetto « scalone » abbia introdotto elementi di gradualità, che mancano invece nella riforma approvata con il decreto-legge n. 201 del 2011. Concorde, pertanto, con la valutazione dell'onorevole Brunetta per il quale tale riforma è caratterizzata da una eccessiva brutalità spostando in avanti, anche di 5-6 anni l'obiettivo della pensione per molti lavoratori, in proposito ricordando come persino il Ministro Fornero abbia riconosciuto che l'assenza di gradualità nella sua riforma è da considerarsi un errore. Ritiene, comunque, che l'emendamento 8.500 (*Nuova formulazione*) dei relatori sia volto in definitiva a riaffermare un principio importante, ricordando la battaglia che perdura fin dall'approvazione del decreto-legge n. 201 del 2011. Sottolinea, inoltre, come l'allun-

gimento dell'età pensionabile e l'accorciamento delle tutele comporterà l'introdursi di esuberi strutturali nelle aziende. Evidenzia poi come, malgrado la richiamata proposta emendativa debba considerarsi un passo in avanti nella giusta direzione, essa non risolva integralmente la questione poiché anche negli anni 2013 e 2014 continueranno a rimanere lavoratori senza tutela. Evidenzia, tuttavia, come si sia finalmente precisato che sono ricompresi nelle tutele anche coloro che hanno risolto il rapporto di lavoro in ragione di accordi non siglati necessariamente in sede governativa e come si sia modificata la data del 4 dicembre 2011 spostandola al 31 dicembre 2011 e ricompresi anche i licenziamenti avvenuti nel corso del 2012 oltre ad un intervento di una prosecuzione volontaria. Osserva quindi come si sia ancora lontani da una soluzione globale al problema e, pur essendosi aggiunta la fattispecie dei lavoratori in mobilità e in deroga, non si sia tuttavia ancora arrivati a ricomprendere quella dei licenziamenti individuali. Sottolinea come sia comunque necessario risolvere in via definitiva il nodo delle risorse finanziarie, ricordando come al fronte di un nuovo blocco da parte della Ragioneria generale dello stato si sia dovuta trovare una soluzione di compromesso. Osserva come si debba in tale materia verificare attentamente i profili di quantificazione che spesso sfuggono a comprensione e razionalità, evidenziando come siano incomprensibili e lo stanziamento ad oggi richiesto per i salvaguardati sia superiore ai 10 miliardi di euro, mentre i risparmi stimati della riforma sono nell'ordine dei 13 miliardi di euro. Sottolinea come, se tale problema non verrà risolto, la stessa capacità decisionale del Parlamento ne verrà inficiata. Fa presente come l'utilizzo del fondo per le aree sottoutilizzate sia una finta copertura di carattere demagogico, in quanto non è possibile togliere risorse alle aree più svantaggiate del Paese. Rileva come la scelta che è stata fatta con riferimento alla copertura finanziaria della proposta emendativa dei relatori nel senso di prevedere l'istituzione di un fondo sia da

considerare un'importante innovazione e consentirà nel futuro anche a un eventuale finanziamento per ulteriori salvaguardie. Sottolinea come nemmeno il Governo sia in grado oggi di dire con esattezza il numero di persone che necessitano di una salvaguardia. Sottolinea comunque come, a suo avviso, siano state richieste coperture finanziarie anche eccessive rispetto ai numeri realisticamente stimabili nonché agli importi medi individuali da riconoscere a tal i soggetti. Evidenza, inoltre, come il blocco parziale della indicizzazione per la porzione di pensione superiore a 6 volte il trattamento minimo rappresenti comunque il superamento del blocco totale della indicizzazione per tali soggetti attualmente in vigore fino al 31 dicembre 2013 e come esso, dal carattere eventuale, sarebbe comunque relativo ad un solo anno. Pur essendo consapevole dei limiti e della natura di compromesso delle proposte emendative in esame, ribadisce come sia necessario uno sforzo per compiere un passo avanti e fa presente come la battaglia dovrà continuare per non lasciare nessuno senza reddito da oggi al 2014. Ritiene infine che siano opportune le disposizioni di cui al comma 11-*septies* che consentiranno al Governo una verifica continua.

Giulio CALVISI (PD) sottolinea come le coperture finanziarie recate dalle proposte emendative dei deputati del gruppo della Lega, al di là del merito, non avrebbero, a suo avviso, potuto ricevere l'avallo della Ragioneria generale dello Stato.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, fa presente all'onorevole Calvisi che le proposte emendative da lui richiamate sono state valutate ammissibili dalla Presidenza per i profili di copertura e sottolinea come le disposizioni volte a ridurre stanziamenti in conto capitale fossero comunque ultro-

proposte emendative. Sottolinea inoltre come sia parimenti ammissibile la copertura finanziaria dell'emendamento 8.500 (*Nuova formulazione*) dei relatori, come peraltro confermato dalla relazione tecnica depositata dal Governo.

Giulio CALVISI (PD) osserva come è comunque mancata una verifica da parte della Ragioneria generale dello Stato in riferimento alle proposte emendative presentate dai deputati del gruppo della Lega Nord.

Roberto SIMONETTI (LNP) rileva come le somme stanziare per la salvaguardia di ulteriori categorie di lavoratori con l'emendamento 8.500 (*Nuova formulazione*) dei relatori non appaiano tuttavia coerenti con stime effettuate in precedenza.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, osserva come la riforma previdenziale approvata con il decreto-legge n. 201 del 2011, finora giudicata positivamente dalla autorità europee, rischi a causa dell'introduzione di una molteplicità di fattispecie derogatorie, di essere valutata assai diversamente.

La Commissione approva l'emendamento 8.500 (*Nuova formulazione*) dei relatori nel testo risultante dall'approvazione dei subemendamenti (*vedi allegato 2*).

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame congiunto dei provvedimenti ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.55.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.55 alle 14.05.

ALLEGATO 1

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013) (C. 5534-bis Governo).**EMENDAMENTO 8.500 (NUOVA FORMULAZIONE) DEI RELATORI
E RELATIVI SUBEMENDAMENTI**

All'emendamento 8.500 (Nuova formulazione), comma 11, premettere il seguente:

0.11. Al comma 7 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, prima delle parole « Il diritto alla pensione » inserire le seguenti: « Fermo restando il requisito minimo di quindici anni di contribuzione per coloro che lo avessero maturato alla data del 30 dicembre 1992 ».

Conseguentemente, aggiungere la seguente parte consequenziale:

Conseguentemente:

a) sopprimere i commi 12 e 20;
b) al comma 21, primo periodo, sostituire le parole: 900 milioni con le seguenti: 700 milioni;

c) dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

23-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per lo sviluppo e la coesione come ridefinito dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 88 del 2011, è ridotta nel limite di 500 milioni di euro;

d) dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

ART. 12-bis.

1. Il Governo è autorizzato ad adottare, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della

presente legge, uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, finalizzati alla razionalizzazione delle norme e delle procedure in materia di incentivazione pubblica alle imprese, mediante interventi di abrogazione, di riordino e di semplificazione.

2. Sono escluse dall'abrogazione di cui al comma 1: le norme correlate a finanziamenti diretti a compensare l'adempimento di obblighi di servizio pubblico; i contributi in conto interessi su investimenti già avviati e quelli relativi a opere infrastrutturali già in fase di esecuzione;

e) all'articolo 13, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 480 milioni di euro per l'anno 2013;

f) alla Tabella E, Missione Sviluppo e riequilibrio territoriale *Programma Politiche* per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate, voce Ministero dello sviluppo economico, legge finanziaria n. 289 del 2002: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria anno 2003) – articolo 61 comma 1: Fondo per lo sviluppo e la coesione (Set: 4) Interventi nelle aree sot-

toutilizzate (2.1 – cap. 8425), *apportare le seguenti modificazioni:*

2013:

C.P.: – 6.000.000;

C.S.: – 6.000.000.

0.8.500 (Nuova formulazione).19. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino, Bitonci, Fugatti, Simonetti.

All'emendamento 8.500 (Nuova formulazione), sostituire il comma 11 con i seguenti:

11. Al fine di finanziare interventi di salvaguardia previdenziale in favore delle categorie di lavoratori che negli anni 2013 e 2014 maturino i relativi requisiti ai sensi degli articoli 24, commi 14 e 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, 6, comma 2-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e 22 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come modificati dai commi da 11-bis.1 a 11-bis.5 del presente articolo, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un apposito fondo denominato «Fondo per la salvaguardia del diritto di accesso al regime previdenziale previgente al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201», nel quale confluiscono 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, le economie derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 11-quinquies, 11-sexies e quota parte delle risorse derivanti dall'applicazione del comma 11-bis.7 e le risorse stanziare a copertura degli oneri di cui ai predetti articoli 24, commi 14 e 15, del decreto-legge n. 201 del 2011, 6, comma 2-ter, del decreto-legge n. 216 del 2011, e 22 del decreto-legge n. 95 del 2012.

11-bis.1. All'articolo 24, comma 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge

22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «4 dicembre 2011», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2011»;

b) all'alinea, dopo le parole: «in vigore del presente decreto» sono inserite le seguenti: «, escludendo in ogni caso l'applicazione della disciplina delle decorrenze di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni,» e dopo le parole: «che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2011,» sono inserite le seguenti: «ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 8, della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, e»;

c) all'alinea, dopo le parole: «continuano ad applicarsi» sono aggiunte le seguenti: «al personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011-2012, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni e»;

d) alla lettera a), le parole: «entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223» sono sostituite dalle seguenti: «entro ventiquattro mesi dalla fine del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, a prescindere dalla data di conclusione della procedura di mobilità avviata sulla base dei citati accordi sindacali e della data di effettivo collocamento in mobilità, eventualmente preceduto da un periodo di fruizione di cassa integrazione guadagni»;

e) alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, a prescindere dall'effettivo collocamento in mobilità entro tale data»;

f) alla lettera c) sono apportate le seguenti modifiche:

1) dopo le parole: « 23 dicembre 1996, n. 662, » sono inserite le seguenti: « o per i quali non siano trascorsi 24 mesi dal termine del periodo di fruizione della predetta prestazione straordinaria »;

2) sono sostituite le parole da: « in tale secondo caso » fino a: « in vigore dal presente decreto » con i seguenti periodi: « I lavoratori titolari di assegno straordinario alla data del 4 dicembre 2011, che conseguano il trattamento pensionistico oltre il limite massimo di permanenza nel fondo previsto dai singoli regolamenti di settore, rimangono a carico dei medesimi fondi sino al conseguimento del trattamento medesimo. I lavoratori per i quali sia stato previsto da accordi collettivi stipulati entro il 4 dicembre 2011, il diritto di accesso ai fondi di solidarietà anche successivamente a tale data, restano a carico dei medesimi sino al compimento dei 62 anni di età. »;

g) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

« d) ai lavoratori che siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione e che abbiano compiuto 60 anni di età o maturato 40 anni di anzianità contributiva entro la data del 31 dicembre 2012 o 61 anni di età o 40 anni di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2013. Ai fini della fruizione dei benefici di cui alla presente lettera non rilevano l'eventuale prestazione lavorativa successiva all'autorizzazione alla prosecuzione volontaria della contribuzione né l'eventuale mancato versamento, alla data di entrata in vigore del presente decreto, di almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile ».

11-bis.2. Il secondo periodo del comma 18 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: « Fermo restando quanto indicato al comma 3, primo pe-

riodo, le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai lavoratori iscritti al Fondo speciale istituito presso l'INPS ai sensi dell'articolo 43 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché ai lavoratori del settore di macchina e agli addetti del settore di coperta e di camera della categoria dei marittimi, ai quali è riconosciuto il carattere usurante della relativa attività ».

11-bis.3. Al comma 2-ter dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « il cui rapporto di lavoro si sia risolto entro il 31 dicembre 2011, in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati » sono sostituite dalle seguenti: « il cui rapporto di lavoro si risolva unilateralmente o in conseguenza di fallimento dell'impresa o in ragione di accordi individuali sottoscritti entro il 31 dicembre 2011 o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati, entro la medesima data del 31 dicembre 2011, »;

b) le parole: « la decorrenza del trattamento medesimo » sono sostituite dalle seguenti: « la maturazione del diritto al trattamento pensionistico »;

c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Ai fini della concessione dei benefici di cui al presente comma non rileva l'eventuale prestazione di un'altra attività lavorativa di natura temporanea dopo la sottoscrizione degli accordi individuali o la stipulazione degli accordi collettivi di incentivo all'esodo ai sensi del periodo precedente ».

11-bis.4. Al comma 2-quater dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonché i periodi di fruizione dei permessi di

cui all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, e i periodi di cui all'articolo 80, commi 2 e 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 ».

11-bis.5. Ai fini dell'accesso al regime previdenziale vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è riconosciuta piena validità agli accordi per la gestione delle eccedenze occupazionali con utilizzo di ammortizzatori sociali stipulati dalle imprese, entro il 31 dicembre 2011, anche in sede non governativa.

11-bis.6. Ai fini di una puntuale verifica degli effetti previdenziali e finanziari determinatisi a seguito delle modifiche della disciplina del sistema pensionistico di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come da ultimo modificato dai commi da 11-bis.1 a 11-bis.5 del presente articolo, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei dati elaborati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), presenta semestralmente alle competenti Commissioni parlamentari una relazione relativa al numero complessivo dei lavoratori che periodicamente hanno avuto accesso al trattamento pensionistico, al numero di lavoratori che hanno usufruito delle deroghe previste dall'ordinamento e ai relativi effetti finanziari.

11-bis.7. Al Fondo per la salvaguardia del diritto di accesso al regime previdenziale previgente al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, di cui al comma 11, affluiscono, quota parte delle risorse derivanti dal maggiore gettito determinato dalle modifiche al testo unico delle imposte sui redditi di cui al presente comma. All'articolo 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sostituire, a decorrere dall'anno fiscale 2013, la lettera e) con le seguenti: « e) oltre 75.000 euro e fino a 100.000 euro, 43 per cento; f) oltre 100.000 euro e fino a

150.000 euro, 46 per cento; g) oltre 150.000 euro, 49 per cento. ». Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modalità tecniche di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.

Conseguentemente, aggiungere la seguente parte consequenziale:

Conseguentemente:

a) al comma 11-bis, *sostituire le parole:* di cui al comma 11 *con le seguenti:* di cui ai commi da 11 a 11-bis;

b) al comma 11-ter, *sostituire le parole:* in ragione di accordi di cui alla lettera c) del comma 11, *con le seguenti:* in ragione di accordi collettivi o individuali di cui ai commi da 11-bis.1 a 11-bis.5;

c) sostituire il comma 11-quater *con il seguente:* 11-quater. I benefici di cui ai commi da 11 a 11-bis.7 sono riconosciuti nel limite massimo delle risorse del « Fondo per la salvaguardia del diritto di accesso al regime previdenziale previgente al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 », di cui al comma 11;

d) sostituire il comma 11-quinquies *con il seguente:* 11-quinquies. Qualora in sede di monitoraggio dell'attuazione dei decreti ministeriali del 1° giugno 2012 e del 5 ottobre 2012 attuativi delle disposizioni di cui agli articoli 24, commi 14 e 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, 6, comma 2-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e 22 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e del decreto ministeriale di cui al comma 11-bis vengano accertate a consuntivo eventuali economie aventi carattere pluriennale rispetto agli oneri programmati a legislazione vigente per l'attuazione dei predetti decreti ministeriali,

tali economie sono destinate ad alimentare il Fondo per la salvaguardia del diritto di accesso al regime previdenziale previgente al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 di cui al comma 11. L'accertamento delle eventuali economie è effettuato annualmente con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è disposta la conseguente integrazione delle risorse del predetto Fondo operando le occorrenti variazioni di bilancio;

e) sostituire il comma 11-sexies, con il seguente: 11-sexies. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per lo sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono ridotti, eliminati o riformati i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, fino alla concorrenza di 2.000 milioni annui, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente;

f) sopprimere il comma 11-septies;

g) all'articolo 13, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.

0.8.500 (Nuova formulazione).56. Paladini, Borghesi, Mura, Di Pietro.

All'emendamento 8.500 (Nuova formulazione), sostituire il comma 11 con il seguente:

11. All'articolo 24, comma 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole: « 4 dicembre 2011 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2011 »;

2) all'alinea, dopo le parole: « in vigore del presente decreto » sono inserite le seguenti: « , escludendo in ogni caso l'applicazione della disciplina delle decorrenze di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, » e dopo le parole: « che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2011, » sono inserite le seguenti: « ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 8, della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, e »;

3) dopo la lettera e-bis) è aggiunta la seguente:

« e-ter) Le disposizioni di salvaguardia di cui all'articolo 24, comma 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del predetto decreto-legge n. 201 del 2011, si applicano anche ai seguenti lavoratori che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011:

1) ai lavoratori cessati dal rapporto di lavoro e collocati in mobilità ordinaria o in deroga a seguito di accordi sottoscritti in sede governativa o non governativa stipulati entro il 31 dicembre 2011 e che perfezionino i requisiti per il pensionamento entro 24 mesi dalla data di fine del periodo di fruizione del trattamento di

mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, a prescindere dalla data di conclusione della procedura di mobilità avviata sulla base degli accordi sindacali e della data di effettivo collocamento in mobilità eventualmente preceduto da un periodo di fruizione di cassa integrazione guadagni;

2) ai lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro il 31 dicembre 2011, ancorché abbiano svolto qualsiasi attività, a condizione che maturano i requisiti per il pensionamento entro il 31 dicembre 2014;

3) ai lavoratori che hanno risolto il rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2012 unilateralmente o in conseguenza di fallimento dell'impresa, o in ragione di accordi individuali sottoscritti entro il 31 dicembre 2011 o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati, entro la medesima data del 31 dicembre 2011, ancorché abbiano svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività a condizione che perfezionino i requisiti utili a comportare la maturazione del trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2014;

4) ai lavoratori licenziati, entro il 31 dicembre 2011, anche in conseguenza di fallimento o di altra procedura concorsuale nonché di cessazione dell'attività dell'impresa, purché privi di occupazione, che maturino il diritto a pensione sulla base delle previgenti regole entro i successivi 24 mesi. ».

Conseguentemente, aggiungere la seguente parte consequenziale:

Conseguentemente:

a) sopprimere i commi 12 e 20;

b) al comma 21, primo periodo, sostituire le parole: 900 milioni con le seguenti: 700 milioni;

c) dopo il comma 23 aggiungere il seguente:

23-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre

2002, n. 289, relativa al Fondo per lo sviluppo e la coesione come ridefinito dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 88 del 2011, è ridotta nel limite di 500 milioni di euro;

d) dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

ART. 12-bis.

1. Il Governo è autorizzato ad adottare, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, finalizzati alla razionalizzazione delle norme e delle procedure in materia di incentivazione pubblica alle imprese, mediante interventi di abrogazione, di riordino e di semplificazione.

2. Sono escluse dall'abrogazione di cui al comma 1: le norme correlate a finanziamenti diretti a compensare l'adempimento di obblighi di servizio pubblico; i contributi in conto interessi su investimenti già avviati e quelli relativi a opere infrastrutturali già in fase di esecuzione;

e) all'articolo 13, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 480 milioni di euro per l'anno 2013;

f) alla Tabella E, Missione Sviluppo e riequilibrio territoriale Programma Politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate, voce Ministero dello sviluppo economico, legge finanziaria n. 289 del 2002: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria anno 2003) – articolo 61 comma 1: Fondo per lo sviluppo e la coesione (Set: 4) Interventi nelle aree sot-

toutilizzate (2.1 – cap. 8425), apportare le seguenti modificazioni:

2013:

CP: – 6.000.000;

CS: – 6.000.000.

0.8.500 (Nuova formulazione).29. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino, Bitonci, Fugatti, Simonetti.

All'emendamento 8.500 (Nuova formulazione), comma 11, alinea, dopo le parole: e successive modificazioni aggiungere le seguenti: fermo restando le salvaguardie di cui al decreto ministeriale 1° giugno 2012 e al decreto ministeriale 5 ottobre 2012.

0.8.500 (Nuova formulazione).43. Lenzi, Gneccchi, Damiano.

All'emendamento 8.500 (Nuova formulazione), comma 11, alinea, sostituire le parole: che maturano i requisiti per il diritto al pensionamento con le seguenti: che maturano i requisiti per il pensionamento.

0.8.500 (Nuova formulazione).15. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino, Bitonci, Fugatti, Simonetti.

All'emendamento 8.500 (Nuova formulazione), comma 11, sostituire la lettera a) con la seguente: ai lavoratori che alla data del 31 dicembre 2011 si trovino in mobilità o in cassa integrazione guadagni e che maturino requisiti di accesso alla pensione secondo il sistema previgente prima della data di entrata in vigore del presente decreto nel periodo di percezione del trattamento di sostegno al reddito ovvero entro trentasei mesi successivi al termine del trattamento medesimo.

Conseguentemente, aggiungere la seguente parte consequenziale:

Conseguentemente:

a) sopprimere i commi 12 e 20;

b) al comma 21, primo periodo, sostituire le parole: 900 milioni con le seguenti: 700 milioni;

c) dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

23-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per lo sviluppo e la coesione come ridefinito dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 88 del 2011, è ridotta nel limite di 500 milioni di euro;

d) dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

ART. 12-bis.

1. Il Governo è autorizzato ad adottare, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, finalizzati alla razionalizzazione delle norme e delle procedure in materia di incentivazione pubblica alle imprese, mediante interventi di abrogazione, di riordino e di semplificazione.

2. Sono escluse dall'abrogazione di cui al comma 1: le norme correlate a finanziamenti diretti a compensare l'adempimento di obblighi di servizio pubblico; i contributi in conto interessi su investimenti già avviati e quelli relativi a opere infrastrutturali già in fase di esecuzione;

e) all'articolo 13, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 480 milioni di euro per l'anno 2013;

f) alla Tabella E, Missione Sviluppo e riequilibrio territoriale Programma Politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate, voce Ministero dello sviluppo economico, legge finanziaria n. 289 del 2002: Disposizioni per la formazione del bilancio

annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria anno 2003) – articolo 61 comma 1: Fondo per lo sviluppo e la coesione (Set: 4) Interventi nelle aree sottoutilizzate (2.1 – cap. 8425), *apportare le seguenti modificazioni:*

2013:

CP: – 6.000.000;

CS: – 6.000.000.

0.8.500 (Nuova formulazione).18. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino, Bitonci, Fugatti, Simonetti.

All'emendamento 8.500 (Nuova formulazione), comma 11, lettera a), sopprimere le parole: cessati dal rapporto di lavoro entro il 30 settembre 2012 e.

Conseguentemente, aggiungere la seguente parte consequenziale:

Conseguentemente:

a) sopprimere i commi 12 e 20;

b) al comma 21, primo periodo, sostituire le parole: 900 milioni con le seguenti: 700 milioni;

c) dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

23-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per lo sviluppo e la coesione come ridefinito dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 88 del 2011, è ridotta nel limite di 500 milioni di euro;

d) dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

ART. 12-bis.

1. Il Governo è autorizzato ad adottare, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, finalizzati alla razionalizzazione delle norme e delle procedure in materia di incentivazione pub-

blica alle imprese, mediante interventi di abrogazione, di riordino e di semplificazione.

2. Sono escluse dall'abrogazione di cui al comma 1: le norme correlate a finanziamenti diretti a compensare l'adempimento di obblighi di servizio pubblico; i contributi in conto interessi su investimenti già avviati e quelli relativi a opere infrastrutturali già in fase di esecuzione;

e) all'articolo 13, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 480 milioni di euro per l'anno 2013;

f) alla Tabella E, Missione Sviluppo e riequilibrio territoriale Programma Politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate, voce Ministero dello sviluppo economico, legge finanziaria n. 289 del 2002: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria anno 2003) – articolo 61 comma 1: Fondo per lo sviluppo e la coesione (Set: 4) Interventi nelle aree sottoutilizzate (2.1 - cap. 8425), apportare le seguenti modificazioni:

2013:

CP: – 6.000.000;

CS: – 6.000.000.

0.8.500 (Nuova formulazione).32. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino, Bitonci, Fugatti, Simonetti.

All'emendamento 8.500 (Nuova formulazione), comma 11, lettera a), sostituire le parole: 31 dicembre 2014 ovunque ricorrono con le seguenti: 30 giugno 2015;

Conseguentemente, al comma 11, lettera b), sostituire le parole: 4 dicembre 2011 con le seguenti: 30 giugno 2012.

0.8.500 (Nuova formulazione).4. Marinello, Giocchino Alfano.

(Inammissibile)

All'emendamento 8.500 (Nuova formulazione), comma 11, lettera a), sostituire le parole: 31 dicembre 2014 ovunque ricorrono con le seguenti: 30 giugno 2015.

0.8.500 (Nuova formulazione).49. Marinello, Gioacchino Alfano.

(Inammissibile)

All'emendamento 8.500 (Nuova formulazione), comma 11, lettera a), sostituire le parole: che abbiano perfezionato i requisiti utili al trattamento pensionistico con le seguenti: che perfezionino i requisiti contributivi per la maturazione del diritto al trattamento pensionistico.

0.8.500 (Nuova formulazione).16. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino, Bitonci, Fugatti, Simonetti.

(Inammissibile)

All'emendamento 8.500 (Nuova formulazione), comma 11, lettera a), sostituire le parole: entro il 31 dicembre 2014 con le seguenti: entro ventiquattro mesi dalla fine del periodo di fruizione della mobilità.

Conseguentemente, aggiungere la seguente parte consequenziale:

Conseguentemente, dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

ART. 12-bis.

1. Il Governo è autorizzato ad adottare, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, finalizzati alla razionalizzazione delle norme e delle procedure in materia di incentivazione pubblica alle imprese, mediante interventi di abrogazione, di riordino e di semplificazione.

2. Sono escluse dall'abrogazione di cui al comma 1: le norme correlate a finanziamenti diretti a compensare l'adempimento di obblighi di servizio pubblico; i

contributi in conto interessi su investimenti già avviati e quelli relativi a opere infrastrutturali già in fase di esecuzione.

0.8.500 (Nuova formulazione).17. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino, Bitonci, Fugatti, Simonetti.

All'emendamento 8.500 (Nuova formulazione), comma 11, lettera b), alinea, sostituire le parole: 4 dicembre con le seguenti: 31 dicembre.

Conseguentemente, aggiungere la seguente parte consequenziale:

Conseguentemente:

a) sopprimere i commi 12 e 20;

b) al comma 21, primo periodo, sostituire le parole: 900 milioni con le seguenti: 700 milioni;

c) dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

23-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per lo sviluppo e la coesione, come ridefinito dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 88 del 2011, è ridotta nel limite di 500 milioni di euro;

d) dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

ART. 12-bis.

1. Il Governo è autorizzato ad adottare, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, finalizzati alla razionalizzazione delle norme e delle procedure in materia di incentivazione pubblica alle imprese, mediante interventi di abrogazione, di riordino e di semplificazione.

2. Sono escluse dall'abrogazione di cui al comma 1: le norme correlate a finanziamenti diretti a compensare l'adempimento di obblighi di servizio pubblico; i

contributi in conto interessi su investimenti già avviati e quelli relativi a opere infrastrutturali già in fase di esecuzione;

e) all'articolo 13, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 480 milioni di euro per l'anno 2013;

f) alla Tabella E, Missione Sviluppo e riequilibrio territoriale *Programma Politiche* per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate, voce Ministero dello sviluppo economico, legge finanziaria n. 289 del 2002: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria anno 2003) – articolo 61 comma 1: Fondo per lo sviluppo e la coesione (Set: 4) Interventi nelle aree sottoutilizzate (2.1 – cap. 8425), apportare le seguenti modificazioni:

2013:

CP: – 6.000.000;

CS: – 6.000.000.

0.8.500 (Nuova formulazione).34. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino, Bitonci, Fugatti, Simonetti.

All'emendamento 8.500 (Nuova formulazione), comma 11, lettera b), sopprimere le parole: con almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011.

Conseguentemente, aggiungere la seguente parte consequenziale:

Conseguentemente:

a) sopprimere i commi 12 e 20;

b) al comma 21, primo periodo, sostituire le parole: 900 milioni con le seguenti: 700 milioni;

c) dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

23-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per lo sviluppo e la coesione come riferimento dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 88 del 2011, è ridotta nel limite di 500 milioni di euro;

d) dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

ART. 12-bis.

1. Il Governo è autorizzato ad adottare, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, finalizzati alla razionalizzazione delle norme e delle procedure in materia di incentivazione pubblica alle imprese, mediante interventi di abrogazione, di riordino e di semplificazione.

2. Sono escluse dall'abrogazione di cui al comma 1: le norme correlate a finanziamenti diretti a compensare l'adempimento di obblighi di servizio pubblico; i contributi in conto interessi su investimenti già avviati e quelli relativi a opere infrastrutturali già in fase di esecuzione;

e) all'articolo 13, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 480 milioni di euro per l'anno 2013;

f) alla Tabella E, Missione Sviluppo e riequilibrio territoriale *Programma Politiche* per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate, voce Ministero dello sviluppo economico, legge finanziaria n. 289 del 2002: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria anno 2003) – articolo 61 comma 1: Fondo per lo sviluppo e la

coesione (Set: 4) Interventi nelle aree sottoutilizzate (2.1 – cap. 8425), *apportare le seguenti modificazioni:*

2013:

CP: – 6.000.000;

CS: – 6.000.000.

0.8.500 (Nuova formulazione).35. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino, Bitonci, Fugatti, Simonetti.

All'emendamento 8.500 (Nuova formulazione), comma 11, lettera b), alinea, sopprimere le parole da: ancorché abbiano svolto fino a: prosecuzione volontaria.

Conseguentemente, alla medesima lettera, sopprimere il numero 1).

0.8.500 (Nuova formulazione).42 Lenzi, Damiano, Gneccchi.

(Inammissibile)

All'emendamento 8.500 (Nuova formulazione), comma 11, lettera b), alinea, dopo le parole: abbiano svolto aggiungere le seguenti: successivamente alla medesima data del 4 dicembre 2011.

0.8.500 (Nuova formulazione).44 Lenzi, Damiano, Gneccchi.

All'emendamento 8.500 (Nuova formulazione), comma 11, lettera b), numero 1), aggiungere, in fine, le parole: al netto della contribuzione obbligatoria versata volontariamente.

0.8.500 (Nuova formulazione).14 Lenzi, Gneccchi.

(Inammissibile)

All'emendamento 8.500 (Nuova formulazione), comma 11, lettera c), alinea, sostituire le parole: il rapporto di lavoro entro il 30 giugno 2012 con le seguenti: o

risolvano il rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2012.

0.8.500 (Nuova formulazione).31 Occhiuto.
(Inammissibile)

All'emendamento 8.500 (Nuova formulazione), comma 11, lettera c), alinea, dopo le parole: ai lavoratori che hanno risolto il rapporto di lavoro entro il 30 giugno 2012, in ragione di accordi individuali sottoscritti aggiungere le seguenti: da cui risulti in modo inequivoco una data certa e verificabile.

0.8.500 (Nuova formulazione).51 Beltrandi.

All'emendamento 8.500 (Nuova formulazione), comma 11, lettera c), alinea, sopprimere le parole: dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

Conseguentemente, aggiungere la seguente parte consequenziale:

Conseguentemente:

a) sopprimere i commi 12 e 20;

b) al comma 21, primo periodo, sostituire le parole: 900 milioni con le seguenti: 700 milioni;

c) dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

23-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per lo sviluppo e la coesione come ridefinito dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 88 del 2011, è ridotta nel limite di 500 milioni di euro;

d) dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

ART. 12-bis.

1. Il Governo è autorizzato ad adottare, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge

23 agosto 1988, n. 400, finalizzati alla razionalizzazione delle norme e delle procedure in materia di incentivazione pubblica alle imprese, mediante interventi di abrogazione, di riordino e di semplificazione.

2. Sono escluse dall'abrogazione di cui al comma 1: le norme correlate a finanziamenti diretti a compensare l'adempimento di obblighi di servizio pubblico; i contributi in conto interessi su investimenti già avviati e quelli relativi a opere infrastrutturali già in fase di esecuzione;

e) *all'articolo 13, comma 2, aggiungere, in fine, le parole:* , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 480 milioni di euro per l'anno 2013;

f) *alla Tabella E, Missione Sviluppo e riequilibrio territoriale Programma Politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate, voce Ministero dello sviluppo economico, legge finanziaria n. 289 del 2002: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria anno 2003) – articolo 61 comma 1: Fondo per lo sviluppo e la coesione (Set: 4) Interventi nelle aree sottoutilizzate (2.1 – cap. 8425), apportare le seguenti modificazioni:*

2013:

CP: – 6.000.000;

CS: – 6.000.000.

0.8.500 (Nuova formulazione). **36.** Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino, Bitonci, Fugatti, Simonetti.

All'emendamento 8.500 (Nuova formulazione), comma 11, lettera c), sostituire il numero 2) con il seguente: 2) perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro trentasei mesi dalla cessazione dell'attività lavorativa.

Conseguentemente, aggiungere la seguente parte consequenziale:

Conseguentemente:

a) *sopprimere i commi 12 e 20;*

b) *al comma 21, primo periodo, sostituire le parole:* 900 milioni *con le seguenti:* 700 milioni;

c) *dopo il comma 23, aggiungere il seguente:*

23-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per lo sviluppo e la coesione come ridefinito dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 88 del 2011, è ridotta nel limite di 500 milioni di euro;

d) *dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:*

ART. 12-bis.

1. Il Governo è autorizzato ad adottare, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, finalizzati alla razionalizzazione delle norme e delle procedure in materia di incentivazione pubblica alle imprese, mediante interventi di abrogazione, di riordino e di semplificazione.

2. Sono escluse dall'abrogazione di cui al comma 1: le norme correlate a finanziamenti diretti a compensare l'adempimento di obblighi di servizio pubblico; i contributi in conto interessi su investimenti già avviati e quelli relativi a opere infrastrutturali già in fase di esecuzione;

e) *all'articolo 13, comma 2, aggiungere, in fine, le parole:* ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 480 milioni di euro per l'anno 2013;

f) *alla Tabella E, Missione Sviluppo e riequilibrio territoriale Programma Poli-*

che per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate, voce Ministero dello sviluppo economico, legge finanziaria n. 289 del 2002: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria anno 2003) – articolo 61 comma 1: Fondo per lo sviluppo e la coesione (Set: 4) Interventi nelle aree sottoutilizzate (2.1 – cap. 8425), *apportare le seguenti modificazioni:*

2013:

CP: – 6.000.000;

CS: – 6.000.000.

0.8.500 (Nuova formulazione).37. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino, Bitonci, Fugatti, Simonetti.

All'emendamento 8.500 (Nuova formulazione), comma 11, lettera c), sostituire il numero 2) con il seguente: 2) perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro ventiquattro mesi dalla cessazione dell'attività lavorativa.

Conseguentemente, aggiungere la seguente parte consequenziale:

Conseguentemente:

a) sopprimere i commi 12 e 20;

b) al comma 21, primo periodo, sostituire le parole: 900 milioni con le seguenti: 700 milioni;

c) dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

23-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per lo sviluppo e la coesione come ridefinito dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 88 del 2011, è ridotta nel limite di 500 milioni di euro;

d) dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

ART. 12-bis.

1. Il Governo è autorizzato ad adottare, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della

presente legge, uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, finalizzati alla razionalizzazione delle norme e delle procedure in materia di incentivazione pubblica alle imprese, mediante interventi di abrogazione, di riordino e di semplificazione.

2. Sono escluse dall'abrogazione di cui al comma 1: le norme correlate a finanziamenti diretti a compensare l'adempimento di obblighi di servizio pubblico; i contributi in conto interessi su investimenti già avviati e quelli relativi a opere infrastrutturali già in fase di esecuzione;

e) all'articolo 13, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 480 milioni di euro per l'anno 2013;

f) alla Tabella E, Missione Sviluppo e riequilibrio territoriale Programma Politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate, voce Ministero dello sviluppo economico, legge finanziaria n. 289 del 2002: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria anno 2003) – articolo 61 comma 1: Fondo per lo sviluppo e la coesione (Set: 4) Interventi nelle aree sottoutilizzate (2.1 – cap. 8425), apportare le seguenti modificazioni:

2013:

CP: – 6.000.000;

CS: – 6.000.000.

0.8.500 (Nuova formulazione).39. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino, Bitonci, Fugatti, Simonetti.

All'emendamento 8.500 (Nuova formulazione), comma 11, lettera c), numero 2), sostituire le parole: la decorrenza del trat-

tamento pensionistico con le seguenti: la maturazione del diritto alla pensione.

0.8.500 (Nuova formulazione).5. Marinello, Gioacchino Alfano.

(Inammissibile)

All'emendamento 8.500 (Nuova formulazione), comma 11, lettera d), sostituire le parole: 4 dicembre con le seguenti: 31 dicembre.

Conseguentemente, aggiungere la seguente parte consequenziale:

Conseguentemente:

a) sopprimere i commi 12 e 20;

b) al comma 21, primo periodo, sostituire le parole: 900 milioni con le seguenti: 700 milioni;

c) dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

23-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per lo sviluppo e la coesione come ridefinito dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 88 del 2011, è ridotta nel limite di 500 milioni di euro;

d) dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

ART. 12-bis.

1. Il Governo è autorizzato ad adottare, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, finalizzati alla razionalizzazione delle norme e delle procedure in materia di incentivazione pubblica alle imprese, mediante interventi di abrogazione, di riordino e di semplificazione.

2. Sono escluse dall'abrogazione di cui al comma 1: le norme correlate a finanziamenti diretti a compensare l'adempimento di obblighi di servizio pubblico; i contributi in conto interessi su investi-

menti già avviati e quelli relativi a opere infrastrutturali già in fase di esecuzione;

e) all'articolo 13, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 480 milioni di euro per l'anno 2013;

f) alla Tabella E, Missione Sviluppo e riequilibrio territoriale Programma Politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate, voce Ministero dello sviluppo economico, legge finanziaria n. 289 del 2002: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria anno 2003) – articolo 61 comma 1: Fondo per lo sviluppo e la coesione (Set: 4) Interventi nelle aree sottoutilizzate (2.1 – cap. 8425), apportare le seguenti modificazioni:

2013:

CP: – 6.000.000;

CS: – 6.000.000.

0.8.500 (Nuova formulazione).41. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino, Bitonci, Fugatti, Simonetti.

All'emendamento 8.500 (Nuova formulazione), comma 11, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

e) ai lavoratori licenziati, entro il 31 dicembre 2011, anche in conseguenza di fallimento o di altra procedura concorsuale nonché di cessazione dell'attività dell'impresa, purché privi di occupazione, che non rientrino nei casi di cui alle lettere d) e maturino il diritto a pensione sulla base delle previgenti regole entro i successivi 24 mesi.

Conseguentemente:

a) al comma 11-quater, sostituire le parole: nel limite massimo di 64 milioni di euro per l'anno 2013, 134 milioni di euro

per l'anno 2014, 135 milioni di euro per l'anno 2015, 107 milioni di euro per l'anno 2016, 46 milioni di euro per l'anno 2017, 30 milioni di euro per l'anno 2018, 28 milioni di euro per l'anno 2019 e di 10 milioni di euro per l'anno 2020 *con le seguenti*: nel limite massimo di 564 milioni di euro per l'anno 2013, 634 milioni di euro per l'anno 2014, 635 milioni di euro per l'anno 2015, 607 milioni di euro per l'anno 2016, 546 milioni di euro per l'anno 2017, 530 milioni di euro per l'anno 2018, 528 milioni di euro per l'anno 2019 e di 510 milioni di euro per l'anno 2020;

b) dopo il comma 11-quinquies, aggiungere il seguente:

« 11-quinquies.2. Qualora risultasse necessario in seguito al monitoraggio di cui al comma 11-quinquies, il beneficio di cui al comma 11 è coperto con quota parte delle risorse derivanti dal maggiore gettito determinato dalle modifiche al testo unico delle imposte sui redditi di cui al presente comma. All'articolo 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, a decorrere dall'anno fiscale 2013, la lettera *e*) è sostituita dalle seguenti:

« *e*) oltre 75.000 euro e fino a 100.000 euro, 43 per cento;

e-bis) oltre 100.000 euro e fino a 150.000 euro, 46 per cento;

e-ter) oltre 150.000 euro, 49 per cento.

Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modalità tecniche di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma ».

0.8.500 (Nuova formulazione). **55.** Borghesi, Paladini, Mura.

All'emendamento 8.500 (Nuova formulazione), comma 11, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

e) ai lavoratori licenziati entro il 31 dicembre 2011, anche in conseguenza di fallimento o di altra procedura concorsuale nonché di cessazione dell'attività dell'impresa, purché privi di occupazione, che non rientrino nei casi di cui alla lettera *b)* e maturino il diritto a pensione sulla base delle previgenti regole entro i successivi ventiquattro mesi.

Conseguentemente, aggiungere la seguente parte consequenziale:

Conseguentemente:

a) sopprimere i commi 12 e 20;

b) al comma 21, primo periodo, sostituire le parole: 900 milioni con le seguenti: 700 milioni;

c) dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

23-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per lo sviluppo e la coesione come ridefinito dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 88 del 2011, è ridotta nel limite di 500 milioni di euro;

d) dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

ART. 12-bis.

1. Il Governo è autorizzato ad adottare, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, finalizzati alla razionalizzazione delle norme e delle procedure in materia di incentivazione pubblica alle imprese, mediante interventi di abrogazione, di riordino e di semplificazione.

2. Sono escluse dall'abrogazione di cui al comma 1: le norme correlate a finanziamenti diretti a compensare l'adempimento di obblighi di servizio pubblico; i

contributi in conto interessi su investimenti già avviati e quelli relativi a opere infrastrutturali già in fase di esecuzione;

e) all'articolo 13, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 480 milioni di euro per l'anno 2013;

f) alla Tabella E, Missione Sviluppo e riequilibrio territoriale Programma: Politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate, voce Ministero dello sviluppo economico, legge finanziaria n. 289 del 2002: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria anno 2003) – articolo 61 comma 1: Fondo per lo sviluppo e la coesione (Set: 4) Interventi nelle aree sottoutilizzate (2.1 – cap. 8425), apportare le seguenti modificazioni:

2013:

CP: – 6.000.000;

CS: – 6.000.000.

0.8.500 (Nuova formulazione).38. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino, Bitonci, Fugatti, Simonetti.

All'emendamento 8.500 (Nuova formulazione), comma 11, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:

e) al personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011-2012, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni;

f) ai fini della liquidazione del trattamento di fine rapporto, comunque denominato, spettante ai soggetti che beneficino delle disposizioni di cui alla presente lettera si applicano le disposizioni di cui 2, comma 11, lettera a), numeri 1) e 2),

del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

Conseguentemente, aggiungere la seguente parte consequenziale:

Conseguentemente all'articolo 12, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2013 sul reddito complessivo di cui all'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, di importo superiore a 150.000 euro lordi annui, è dovuto un contributo di solidarietà dell'1 per cento sulla parte eccedente il predetto importo. Ai fini della verifica del superamento del limite di 150.000 euro rilevano anche i trattamenti pensionistici di cui all'articolo 18, comma 22-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, al lordo del contributo di perequazione ivi previsto. Il contributo di solidarietà non si applica sui redditi di cui all'articolo 18, comma 22-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo. Per l'accertamento, la riscossione e il contenzioso riguardante il contributo di solidarietà, si applicano le disposizioni vigenti per le imposte sui redditi. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modalità tecniche di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, garantendo l'assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e assicurando il coordinamento tra le disposizioni contenute nel presente comma e quelle contenute nell'articolo 2, comma 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

0.8.500.7. Ghizzoni, Gnecci, Damiano, Coscia.

(Inammissibile)

All'emendamento 8.500 (Nuova formulazione), comma 11, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) ai lavoratori in mobilità ordinaria, i quali in quanto fruitori della relativa indennità devono attendere il termine della fruizione della stessa per poter essere autorizzati alla prosecuzione volontaria ed effettuare il versamento volontario per perfezionare i requisiti pensionistici previsti al momento della firma dell'accordo, a condizione che perfezionino i requisiti utili a comportare la maturazione del requisito pensionistico entro il 31 dicembre 2014.

0.8.500.30. Damiano, Gneccchi.

(Inammissibile)

All'emendamento 8.500 (Nuova formulazione), comma 11, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:

e) lavoratori ai quali, ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni, è riconosciuto il diritto di far valere, ai fini del conseguimento della pensione di vecchiaia, un'anzianità contributiva pari o superiore a 15 anni, fermi restando i nuovi limiti anagrafici di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.

0.8.500.6. Pelino.

(Inammissibile)

All'emendamento 8.500 (Nuova formulazione), comma 11, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

e) personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico

2011-2012, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

0.8.500 (Nuova formulazione).2. Mazzuca.

(Inammissibile)

All'emendamento 8.500 (Nuova formulazione), dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis.1 All'articolo 24, comma 18, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente periodo: « In via transitoria, restano fermi i limiti di età e di servizio previsti per l'accesso alla pensione di vecchiaia per il solo personale di macchina, iscritto al predetto fondo che maturi l'accesso al predetto fondo entro il 31 dicembre 2020.

0.8.500 (Nuova formulazione).13. Damiano.

(Inammissibile)

All'emendamento 8.500 (Nuova formulazione), dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis.1 Al comma 2-quater dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sono aggiunte, in fine, le parole: « , legge 24 febbraio 2012, n. nonché i periodi di fruizione dei permessi di cui all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n.104, e successive modificazioni, e i periodi di cui febbraio 1992, n. 388 ». All'articolo 80, commi 2 e 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

0.8.500 (Nuova formulazione).12. Schirru, Damiano, Gneccchi.

(Inammissibile)

All'emendamento 8.500 (Nuova formulazione), dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis.1. Il secondo periodo del comma 18 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: « Fermo restando quanto indicato al comma 3, primo periodo, le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai lavoratori iscritti al Fondo speciale istituito presso l'INPS ai sensi dell'articolo 43 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché ai lavoratori del settore di macchina e agli addetti del settore di coperta e di camera della categoria dei marittimi, ai quali è riconosciuto il carattere usurante della relativa attività ».

Conseguentemente, al comma 11-bis, aggiungere in fine, le parole: al comma 11-bis.1.

0.8.500 (Nuova formulazione).8. Paladini, Borghesi, Mura.

(Inammissibile)

All'emendamento 8.500 (Nuova formulazione), comma 11-bis, aggiungere, in fine, le parole: previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, da esprimere entro 20 giorni dalla data di assegnazione del relativo schema.

0.8.500 (Nuova formulazione).22. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino, Bitonci, Fugatti, Simonetti.

All'emendamento 8.500 (Nuova formulazione), dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis.1. Il secondo periodo del comma 18 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: « Fermo restando

quanto indicato al comma 3, primo periodo, le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai lavoratori iscritti al Fondo speciale istituito presso l'INPS ai sensi dell'articolo 43 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché ai lavoratori del settore di macchina e agli addetti del settore di coperta e di camera della categoria dei marittimi, ai quali è riconosciuto il carattere usurante della relativa attività ».

Conseguentemente, al comma 11-bis, dopo le parole: di cui al comma 11 *aggiungere le seguenti:* e al comma 11-bis.1.

0.8.500 (Nuova formulazione).54. Paladini, Borghesi, Mura.

(Inammissibile)

All'emendamento 8.500 (Nuova formulazione), comma 11-ter, lettera b), sopprimere le seguenti parole: cessazione del rapporto di lavoro precedente.

0.8.500 (Nuova formulazione).25. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino, Bitonci, Fugatti, Simonetti.

All'emendamento 8.500 (Nuova formulazione), comma 11-ter, lettera c), dopo le parole: dalla data di cessazione del rapporto di lavoro in ragione di accordi di cui alla lettera c) del comma 11 *aggiungere le seguenti:* la cui data di sottoscrizione risulti da elementi certi e verificabili.

0.8.500 (Nuova formulazione).52. Beltrandi.

All'emendamento 8.500 (Nuova formulazione), dopo il comma 11-ter, aggiungere il seguente: 11-ter.1. All'articolo 6, comma 2-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, le parole: « la decorrenza del trattamento medesimo » sono sostituite dalle seguenti: « la maturazione del diritto al trattamento pensionistico ».

Conseguentemente, aggiungere la seguente parte consequenziale:

Conseguentemente:

a) sopprimere i commi 12 e 20;

b) al comma 21, primo periodo, sostituire le parole: 900 milioni con le seguenti: 700 milioni;

c) dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

23-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per lo sviluppo e la coesione come ridefinito dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 88 del 2011, è ridotta nel limite di 500 milioni di euro;

d) dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

ART. 12-bis.

1. Il Governo è autorizzato ad adottare, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, finalizzati alla razionalizzazione delle norme e delle procedure in materia di incentivazione pubblica alle imprese, mediante interventi di abrogazione, di riordino e di semplificazione.

2. Sono escluse dall'abrogazione di cui al comma 1: le norme correlate a finanziamenti diretti a compensare l'adempimento di obblighi di servizio pubblico; i contributi in conto interessi su investimenti già avviati e quelli relativi a opere infrastrutturali già in fase di esecuzione;

e) all'articolo 13, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 480 milioni di euro per l'anno 2013;

f) alla Tabella E, Missione Sviluppo e riequilibrio territoriale. Programma Politi-

che per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate, voce Ministero dello sviluppo economico, legge finanziaria n. 289 del 2002: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria anno 2003) – articolo 61 comma 1: Fondo per lo sviluppo e la coesione (Set: 4) Interventi nelle aree sottoutilizzate (2.1 – cap. 8425), apportare le seguenti modificazioni:

2013:

CP: – 6.000.000;

CS: – 6.000.000.

0.8.500 (Nuova formulazione).23. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino, Bitonci, Fugatti, Simonetti.

All'emendamento 8.500 (Nuova formulazione), sopprimere il comma 11-quater).

Conseguentemente, aggiungere la seguente parte consequenziale:

Conseguentemente:

a) sopprimere i commi 12 e 20;

b) al comma 21, primo periodo, sostituire le parole: 900 milioni con le seguenti: 700 milioni;

c) dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

23-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per lo sviluppo e la coesione come ridefinito dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 88 del 2011, è ridotta nel limite di 500 milioni di euro;

d) dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

ART. 12-bis.

1. Il Governo è autorizzato ad adottare, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge

23 agosto 1988, n. 400, finalizzati alla razionalizzazione delle norme e delle procedure in materia di incentivazione pubblica alle imprese, mediante interventi di abrogazione, di riordino e di semplificazione.

2. Sono escluse dall'abrogazione di cui al comma 1: le norme correlate a finanziamenti diretti a compensare l'adempimento di obblighi di servizio pubblico; i contributi in conto interessi su investimenti già avviati e quelli relativi a opere infrastrutturali già in fase di esecuzione;

e) all'articolo 13, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 480 milioni di euro per l'anno 2013;

f) alla Tabella E, Missione « Sviluppo e riequilibrio territoriale » Programma « Politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate », voce Ministero dello sviluppo economico, legge finanziaria n. 289 del 2002: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria anno 2003) – articolo 61 comma 1: Fondo per lo sviluppo e la coesione (Set: 4) Interventi nelle aree sottoutilizzate (2.1 – cap. 8425), apportare le seguenti modificazioni:

2013:

CP: – 6.000.000;

CS: – 6.000.000.

0.8.500 (Nuova formulazione).45. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino, Bitonci, Fugatti, Simonetti.

(Inammissibile)

All'emendamento 8.500 (Nuova formulazione), comma 11-quater) aggiungere, in fine, le seguenti parole: in modo da assicurare le disposizioni di salvaguardia di cui all'articolo 24, comma 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con

modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, per le ulteriori annualità fino a tutto il 2019.

0.8.500 (Nuova formulazione).27. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino, Bitonci, Fugatti, Simonetti.

All'emendamento 8.500 (Nuova formulazione), comma 11-quinquies, primo periodo, sostituire le parole: è autorizzata la spesa di 36 milioni di euro per il 2013 con le seguenti: è istituito un fondo per la salvaguardia dei lavoratori dall'incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico ai sensi del decreto-legge n. 201 del 2004 con una dotazione di 36 milioni di euro per il 2013 presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Conseguentemente, al medesimo comma, all'ultimo periodo, sostituire le parole: secondo periodo con le seguenti: primo periodo.

0.8.500 (Nuova formulazione).48. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino, Bitonci, Fugatti, Simonetti.

All'emendamento 8.500 (Nuova formulazione), comma 11-quinquies, quarto periodo, dopo le parole: accertate a consuntivo aggiungere le seguenti: dopo aver espletato le procedure di comunicazione a tutti i lavoratori interessati dai decreti interministeriali 1° giugno 2012 e 5 ottobre 2012.

0.8.500 (Nuova formulazione).28. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino, Bitonci, Fugatti, Simonetti.

All'emendamento 8.500 (Nuova formulazione), sopprimere il comma 11-sexies.

Conseguentemente, aggiungere la seguente parte consequenziale:

Conseguentemente:

all'articolo 8, comma 21, primo periodo, sostituire le parole: 900 milioni con le seguenti: 700 milioni;

all'articolo 12, comma 18, sostituire le parole: 0,05 per cento con le seguenti: 0,06 per cento.

0.8.500 (Nuova formulazione).47. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino, Bitonci, Fugatti, Simonetti.

(Inammissibile)

All'emendamento 8.500 (Nuova formulazione), sostituire il comma 11-sexies con i seguenti:

11-sexies. All'articolo 2, del decreto legge agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 6 è sostituito con il seguente:

« 6. Le ritenute, le imposte sostitutive sugli interessi, premi e ogni altro provento di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis a c-quinquies del medesimo decreto, ovunque ricorrano, sono stabilite nella misura del 23 per cento. »;

b) al comma 13, lettera a), numeri 1 e 3, sostituire le parole: « 20 per cento », con le seguenti: « 23 per cento »;

11-sexies.1. Le disposizioni di cui al comma 11-sexies si applicano a decorrere dal periodo d'imposta 2014.

11-sexies.2. Entro il 30 settembre 2013 il Governo, sulla base dei dati forniti dall'INPS, provvede a monitorare gli esiti dell'attuazione, anche in termini finanziari, delle disposizioni di cui ai commi da 11 a 11-quinquies. Qualora l'esito di tale monitoraggio riveli la disponibilità di risorse continuative a decorrere dall'anno 2014, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni cui comma 11-sexies, eccedenti quelle necessarie a compensare integralmente gli effetti delle disposizioni di cui ai commi da 11 a

11-quinquies, sono versate al fondo per la concessione di un credito di imposta per la ricerca e lo sviluppo e per la riduzione del cuneo fiscale, di cui all'articolo 3-bis della presente legge.

0.8.500 (Nuova formulazione).53. Boccia.

All'emendamento 8.500 (Nuova formulazione), comma 11-sexies, sostituire le parole: sei volte con le seguenti: dieci volte.

Conseguentemente, aggiungere la seguente parte consequenziale:

Conseguentemente:

a) *sopprimere i commi 12 e 20;*

b) *al comma 21, primo periodo, sostituire le parole: 900 milioni con le seguenti: 700 milioni;*

c) *all'articolo 12, comma 18, sostituire le parole: 0,05 per cento con le seguenti: 0,06 per cento;*

d) *dopo il comma 23, aggiungere il seguente:*

23-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per lo sviluppo e la coesione come ridefinito dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 88 del 2011, è ridotta nel limite di 500 milioni di euro;

d) *dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:*

ART. 12-bis.

1. Il Governo è autorizzato ad adottare, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, finalizzati alla razionalizzazione delle norme e delle procedure in materia di incentivazione pubblica alle imprese, mediante interventi di abrogazione, di riordino e di semplificazione.

2. Sono escluse dall'abrogazione di cui al comma 1: le norme correlate a finan-

ziamenti diretti a compensare l'adempimento di obblighi di servizio pubblico; i contributi in conto interessi su investimenti già avviati e quelli relativi a opere infrastrutturali già in fase di esecuzione;

e) all'articolo 13, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 480 milioni di euro per l'anno 2013;

f) alla Tabella E, Missione « Sviluppo e riequilibrio territoriale ». Programma « Politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate », voce Ministero dello sviluppo economico, legge finanziaria n. 289 del 2002: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria anno 2003) – articolo 61 comma 1: Fondo per lo sviluppo e la coesione (Set: 4) Interventi nelle aree sottoutilizzate (2.1-cap. 8425), *apportare le seguenti modificazioni:*

2013:

CP: – 6.000.000;

CS: – 6.000.000.

0.8.500 (Nuova formulazione).46. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino, Bitonci, Fugatti, Simonetti.

All'emendamento 8.500 (Nuova formulazione), comma 11-sexies, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Per le medesime finalità non è riconosciuta, per l'anno 2014, la rivalutazione automatica, ove prevista, dei vitalizi percepiti da coloro che hanno ricoperto o ricoprono cariche elettive regionali e nazionali, secondo le modalità stabilite nell'esercizio dell'autonomia costituzionale delle rispettive istituzioni.

0.8.500 (Nuova formulazione).33. Occhiuto, Ciccanti, Calgaro, Libè, Bitonci, Fedriga, Fugatti, Simonetti, Rubinato.

All'emendamento 8.500 (Nuova formulazione), dopo il comma 11-septies, aggiungere i seguenti:

11-octies. Ferme restando le disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 42, e successive modificazioni, e di ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali, di cui alla legge 7 febbraio 1979, n. 29, e successive modificazioni, in via sperimentale per gli anni 2013 e 2014 i lavoratori iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, che non siano già titolari di trattamento pensionistico autonomo presso una delle predette gestioni, hanno facoltà, al fine di conseguire un'unica pensione corrisposta *pro quota* dalle singole gestioni di appartenenza, di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti posseduti presso le predette gestioni, secondo le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e, in particolare, secondo la legge n. 322 del 1958 e l'articolo 1 della citata legge n. 29 del 1979. La facoltà di cui al primo periodo può essere esercitata per la liquidazione dei trattamenti pensionistici di vecchiaia, inabilità assoluta e permanente e in favore dei superstiti di assicurato ancorché deceduto prima di aver acquisito il diritto a pensione, sempre che i relativi requisiti siano stati già maturati o siano da maturare entro il 31 dicembre 2014, secondo quanto previsto dall'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.

11-novies. La facoltà di cui al comma 11-octies è preclusa alle lavoratrici che intendono cumulare nel Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti i periodi assicurativi posseduti presso le forme sostitutive, esclusive ed esonerative della assicurazione generale obbligatoria, nel caso in cui

il cumulo comporti un anticipo dell'età pensionabile rispetto alle scadenze previste nell'ordinamento di appartenenza.

11-*decies*. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 11-*octies*, valutati in 45 milioni di euro per l'anno 2013 e in 90 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede ai sensi del comma 11-*undecies*, mediante l'incremento dell'aliquota contributiva a carico degli iscritti alla gestione separata presso l'INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995 n. 335, che siano titolari di un'altra posizione assicurativa di natura obbligatoria.

11-*undecies*. All'articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e successive modificazioni, al secondo periodo, le parole: «al 20 per cento per l'anno 2013, al 21 per cento per l'anno 2014, al 22 per cento per l'anno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «al 20,5 per cento per l'anno 2013, al 22 per cento per gli anni 2014 e 2015».

0.8.500 (Nuova formulazione).50. Marsilio.

(Inammissibile)

All'emendamento 8.500 (Nuova formulazione), aggiungere, in fine, il seguente comma:

11-*octies*. Ai fini della verifica dei requisiti di accesso di cui al comma 11-*ter*, l'INPS è autorizzato a riconoscere validità, nell'ambito delle tipologie di risoluzione dei rapporti di lavoro di cui al comma 11, lettera c), anche alle comunicazioni con le quali, entro il 4 dicembre 2011, il datore di lavoro abbia proceduto alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro in ragione di esigenze organizzative dell'impresa ovvero in conseguenza di fallimento.

0.8.500 (Nuova formulazione).40. Gneccchi, Lenzi.

(Inammissibile)

Sostituire il comma 11 con i seguenti:

11. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, si applicano, ai sensi dei commi da 11-*bis* a 11-*quater*, anche ai seguenti lavoratori che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011:

a) ai lavoratori cessati dal rapporto di lavoro entro il 30 settembre 2012 e collocati in mobilità ordinaria o in deroga a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011 e che abbiano perfezionato i requisiti utili al trattamento pensionistico entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223 ovvero durante il periodo di godimento dell'indennità di mobilità in deroga e in ogni caso entro il 31 dicembre 2014;

b) ai lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro il 4 dicembre 2011, con almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011, ancorché abbiano svolto qualsiasi attività, non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato dopo l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria, a condizione che:

1) abbiano conseguito successivamente alla data del 4 dicembre 2011 un reddito annuo lordo complessivo riferito a tali attività non superiore a euro 7.500;

2) perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011;

c) ai lavoratori che hanno risolto il rapporto di lavoro entro il 30 giugno 2012, in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412 del codice di procedura civile ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, ancorché abbiano svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, a condizione che:

1) abbiano conseguito successivamente alla data del 30 giugno 2012 un reddito annuo lordo complessivo riferito a tali attività non superiore a euro 7.500;

2) perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011;

d) ai lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria entro il 4 dicembre 2011 e collocati in mobilità ordinaria alla predetta data, i quali in quanto fruitori della relativa indennità devono attendere il termine della fruizione della stessa per poter effettuare il versamento volontario, a condizione che perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011.

11-bis. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 11 sulla base delle procedure di cui al comma 15 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e all'articolo 22 del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012 n. 135 del 2012.

11-ter. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori di cui alla presente disposizione che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore citato decreto-legge n. 201 del 2011 sulla base:

a) per i lavoratori collocati in mobilità ordinaria o in deroga, della data di cessazione del rapporto di lavoro;

b) della data di cessazione del rapporto di lavoro precedente l'autorizzazione ai versamenti volontari;

c) della data di cessazione del rapporto di lavoro in ragione di accordi di cui alla lettera c) del comma 11.

11-quater. Il beneficio di cui al comma 11 è riconosciuto nel limite massimo di 64 milioni di euro per l'anno 2013, 134 milioni di euro per l'anno 2014, 135 milioni di euro per l'anno 2015, 107 milioni di euro per l'anno 2016, 46 milioni di euro per l'anno 2017, 30 milioni di euro per l'anno 2018, 28 milioni di euro per l'anno 2019 e di 10 milioni di euro per l'anno 2020.

11-quinquies. Al fine di finanziare interventi in favore delle categorie di lavoratori di cui agli articoli 24, commi 14 e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, 6, comma 2-ter, del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e 22 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è autorizzata la spesa di 36 milioni di euro per l'anno 2013. Le modalità di utilizzo del fondo sono stabilite con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro del lavoro e con

il Ministro dell'economia e delle finanze. Nel predetto fondo confluiscono anche le eventuali risorse individuate con la procedura di cui ai periodi successivi del presente comma. Qualora in sede di monitoraggio dell'attuazione dei decreti ministeriali del 1° giugno 2012 e del 5 ottobre 2012 attuativi delle disposizioni di cui agli articoli 24, commi 14 e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, 6, comma 2-ter, del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e 22 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e del decreto ministeriale di cui al comma 11-bis vengano accertate a consuntivo eventuali economie aventi carattere pluriennale rispetto agli oneri programmati a legislazione vigente per l'attuazione dei predetti decreti ministeriali e pari, ai sensi del comma 15 dell'articolo 24 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, dell'articolo 22 del citato decreto-legge n. 95 del 2012 e del comma 11-quater complessivamente a 309 milioni di euro per l'anno 2013, 959 milioni di euro per l'anno 2014, 1.765 milioni di euro per l'anno 2015, 2.377 milioni di euro per l'anno 2016, 2.256 milioni di euro per l'anno 2017, 1.480 milioni di euro per l'anno 2018, 583 milioni di euro per l'anno 2019 e 45 milioni di euro per l'anno 2020, tali economie sono destinate ad alimentare il fondo di cui al secondo periodo del presente comma. L'accertamento delle eventuali economie è effettuato annualmente con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Con decreto del Ministro dell'economia e

delle finanze è disposta la conseguente integrazione del fondo di cui al secondo periodo del presente comma operando le occorrenti variazioni di bilancio.

11-sexies. Per l'anno 2014 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 non è riconosciuta con riferimento alle fasce di importo dei trattamenti pensionistici superiori a sei volte il trattamento minimo Inps. Entro il 30 settembre 2013 il Governo, sulla base dei dati forniti dall'INPS, provvede a monitorare gli esiti dell'attuazione, anche in termini finanziari, delle disposizioni di cui ai commi da 11 a 11-quinquies. Qualora l'esito di tale monitoraggio riveli la disponibilità di risorse continuative a decorrere dall'anno 2014 entro i successivi 30 giorni, con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze è disposto il riconoscimento della rivalutazione automatica con riferimento alle fasce di importo di cui al primo periodo nella misura prevista prima dell'entrata in vigore del primo periodo del presente comma ovvero in misura ridotta.

11-septies. Ogni sei mesi, a far data dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo verifica la situazione dei lavoratori di cui al comma 11, al fine di individuare idonee misure di tutela, ivi compresi gli strumenti delle politiche attive del lavoro mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma 11-quinquies.

8. 500 (Nuova formulazione). I Relatori.

ALLEGATO 2

**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (Legge di stabilità 2013) (C. 5534-bis Governo).**

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 8.

All'emendamento 8.500 (Nuova formulazione), sostituire il comma 11, alinea, dopo le parole: e successive modificazioni aggiungere le seguenti: ferme restando le salvaguardie di cui al decreto ministeriale 1° giugno 2012 e al decreto ministeriale 5 ottobre 2012,.

0.8.500 (Nuova formulazione).43. Lenzi, Gneccchi, Damiano.

All'emendamento 8.500 (Nuova formulazione), comma 11, lettera b), alinea, dopo le parole: abbiano svolto aggiungere le seguenti: , successivamente alla medesima data del 4 dicembre 2011,.

0.8.500 (Nuova formulazione).44. Lenzi, Damiano, Gneccchi.

All'emendamento 8.500 (Nuova formulazione), comma 11-bis, aggiungere, in fine, le parole: , previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, da esprimere entro 20 giorni dalla data di assegnazione del relativo schema.

0.8.500 (Nuova formulazione).22. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino, Bitonci, Fugatti, Simonetti.

All'emendamento 8.500 (Nuova formulazione), comma 11-quinquies, primo periodo, sostituire le parole: è autorizzata la

spesa di 36 milioni di euro per il 2013 con le seguenti: è istituito, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un apposito fondo con una dotazione di 36 milioni di euro per il 2013.

Conseguentemente, al medesimo comma, all'ultimo periodo, sostituire le parole: secondo periodo con le seguenti: primo periodo.

0.8.500 (Nuova formulazione).48. (Nuova formulazione) Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino, Bitonci, Fugatti, Simonetti.

Sostituire il comma 11 con i seguenti:

11. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, si applicano, ai sensi dei commi da 11-bis a 11-quater, anche ai seguenti lavoratori che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011:

a) ai lavoratori cessati dal rapporto di lavoro entro il 30 settembre 2012 e collocati in mobilità ordinaria o in deroga a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011 e che abbiano perfezionato i requisiti utili al trattamento pensionistico entro il

periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223 ovvero durante il periodo di godimento dell'indennità di mobilità in deroga e in ogni caso entro il 31 dicembre 2014;

b) ai lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro il 4 dicembre 2011, con almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011, ancorché abbiano svolto qualsiasi attività, non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato dopo l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria, a condizione che:

1) abbiano conseguito successivamente alla data del 4 dicembre 2011 un reddito annuo lordo complessivo riferito a tali attività non superiore a euro 7.500;

2) perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011;

c) ai lavoratori che hanno risolto il rapporto di lavoro entro il 30 giugno 2012, in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412 del codice di procedura civile ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, ancorché abbiano svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, a condizione che:

1) abbiano conseguito successivamente alla data del 30 giugno 2012 un reddito annuo lordo complessivo riferito a tali attività non superiore a euro 7.500;

2) perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011;

d) ai lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria entro il 4 dicembre 2011 e collocati in mobilità ordinaria alla predetta data, i quali in quanto fruitori della relativa indennità devono attendere il termine della fruizione della stessa per poter effettuare il versamento volontario, a condizione che perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011.

11-bis. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 11 sulla base delle procedure di cui al comma 15 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e all'articolo 22 del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012 n. 135 del 2012.

11-ter. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori di cui alla presente disposizione che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore citato decreto-legge n. 201 del 2011 sulla base:

a) per i lavoratori collocati in mobilità ordinaria o in deroga, della data di cessazione del rapporto di lavoro;

b) della data di cessazione del rapporto di lavoro precedente l'autorizzazione ai versamenti volontari;

c) della data di cessazione del rapporto di lavoro in ragione di accordi di cui alla lettera c) del comma 11.

11-quater. Il beneficio di cui al comma 11 è riconosciuto nel limite massimo di 64 milioni di euro per l'anno 2013, 134 milioni di euro per l'anno 2014, 135 milioni di euro per l'anno 2015, 107 milioni di euro per l'anno 2016, 46 milioni di euro per l'anno 2017, 30 milioni di euro per l'anno 2018, 28 milioni di euro per l'anno 2019 e di 10 milioni di euro per l'anno 2020.

11-quinquies. Al fine di finanziare interventi in favore delle categorie di lavoratori di cui agli articoli 24, commi 14 e 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, 6, comma 2-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e 22 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è autorizzata la spesa di 36 milioni di euro per l'anno 2013. Le modalità di utilizzo del fondo sono stabilite con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro del lavoro e con il Ministro dell'economia e delle finanze. Nel predetto fondo confluiscono anche le eventuali risorse individuate con la procedura di cui ai periodi successivi del presente comma. Qualora in sede di monitoraggio dell'attuazione dei decreti ministeriali del 1° giugno 2012 e del 5 ottobre 2012 attuativi delle disposizioni di cui agli articoli 24, commi 14 e 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, 6, comma 2-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e 22 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con

modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e del decreto ministeriale di cui al comma 11-bis vengano accertate a consuntivo eventuali economie aventi carattere pluriennale rispetto agli oneri programmati a legislazione vigente per l'attuazione dei predetti decreti ministeriali e pari, ai sensi del comma 15 dell'articolo 24 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, dell'articolo 22 del citato decreto-legge n. 95 del 2012 e del comma 11-quater complessivamente a 309 milioni di euro per l'anno 2013, 959 milioni di euro per l'anno 2014, 1.765 milioni di euro per l'anno 2015, 2.377 milioni di euro per l'anno 2016, 2.256 milioni di euro per l'anno 2017, 1.480 milioni di euro per l'anno 2018, 583 milioni di euro per l'anno 2019 e 45 milioni di euro per l'anno 2020, tali economie sono destinate ad alimentare il fondo di cui al secondo periodo del presente comma. L'accertamento delle eventuali economie è effettuato annualmente con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è disposta la conseguente integrazione del fondo di cui al secondo periodo del presente comma operando le occorrenti variazioni di bilancio.

11-sexies. Per l'anno 2014 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 non è riconosciuta con riferimento alle fasce di importo dei trattamenti pensionistici superiori a sei volte il trattamento minimo Inps. Entro il 30 settembre 2013 il Governo, sulla base dei dati forniti dall'INPS, provvede a monitorare gli esiti dell'attuazione, anche in termini finanziari, delle disposizioni di cui ai commi da 11 a 11-quinquies. Qualora l'esito di tale monitoraggio riveli la disponibilità di risorse continuative a decorrere dall'anno 2014 entro i successivi 30 giorni, con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze è disposto il rico-

noscimento della rivalutazione automatica con riferimento alle fasce di importo di cui al primo periodo nella misura prevista prima dell'entrata in vigore del primo periodo del presente comma ovvero in misura ridotta.

11-septies. Ogni sei mesi, a far data dalla data di entrata in vigore della pre-

sente legge, il Governo verifica la situazione dei lavoratori di cui al comma 11, al fine di individuare idonee misure di tutela, ivi compresi gli strumenti delle politiche attive del lavoro mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma 11-quinquies.

8. 500 (Nuova formulazione). I Relatori.